



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

Alla Polizia Postale di SALERNO  
Alla Sezione P.g. p.d. sede  
con facoltà di sub- delega

**Oggetto: denuncia allegato in copia  
Per la Polizia Postale**

Prego volere accertare:

- esistenza del sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it)
- modalità di accesso
- Pubblicazione sul detto sito ovvero sulla sezione “ casi trattati” degli articoli indicati in querela e di documenti allegati e riconducibilità degli stessi all’ indagato
- Date delle pubblicazione ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela

Per la Sezione P.G sede

Prego e

- accertare se Pinto Francesco Antonio svolga ancora funzioni di coordinatore del Giudice di pace di Montalto Uffugo
- Assumere informazioni da Caracciolo Pietro circa i fatti di cui alla querela ed in particolare circa l’ esposto inoltrato al Consiglio Giudiziari di Cosenza, facendogli chiarire in che modo e da chi ha appreso dell’ inoltro della “ *memoria illustrativa* “ depositata dal Pinto al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e delle decisioni del Consiglio Giudiziario e del CSM relative al Pinto Francesco Antonio, vorrà chiarire anche eventuali ragioni del riferimento nella memoria alle famiglie Cuntrera-Caruana .
- Acquisire copia delle eventuali relazioni , informative dei CC di Montalto Uffugo relative all’ ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo; i CC vorranno altresì riferire circa la presenza nel territorio di appartenenti alle famiglie Cuntrera e Caruana.

Ringrazio per **la massima cortese e sollecita evasione della presente delega**

Salerno, 23 marzo 2017

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Cassaniello



**Carlo Mattia Medugno**

---

**Da:** Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.giustizia.it>  
**Inviato:** venerdì 24 marzo 2017 10:44  
**A:** carlomattia.medugno@giustizia.it  
**Oggetto:** Successful Mail Delivery Report  
**Allegati:** details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.giustizia.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<poltel.sa@poliziadistato.it>: delivery via  
mail.poliziadistato.it[62.77.42.99]:25: 250 2.0.0 29b9xdvtt8-1 Message  
accepted for delivery



Firmato digitalmente da  
**FRANCESCO ANTONIO PINTO**

O = non presente  
C = IT

STUDIO LEGALE

**Avv. Francesco Antonio PINTO**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.da Ralla snc

87064 Corigliano Calabro (CS)

TEL.: 0983 81162 - CELL.: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

23  
Presentato  
sve mail  
29.3.17

**Procura della Repubblica**

**c/o Tribunale di Salerno**

**Alla c.a. Della Dott. ssa Cassaniello Valleverdina**

**Oggetto:** Proc. Pen. n. 1930/2017 a carico di Pinto Francesco Antonio.

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello,

apprendo dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Salerno, a seguito dell'istanza presentata ex art. 335 cpp, la pendenza di un procedimento penale a mio carico per il presunto reato ex art. 595 cp.

Pertanto chiedo che mi sia trasmessa, stesso mezzo, l'informazione di garanzia, al fine di nominare un difensore di fiducia e di espletare tutte le attività difensive che la legge mi consente.

Ringrazio per la collaborazione.

Rispettosi ossequi.

Avv. Francesco Antonio Pinto

Proc.

V° agli atti, allo stato non sono compiuti atti di indagine che richiedano informazioni di garanzia ex art. 369 e 369 bis c.p.p. fermo intanto la possibilità per gli avvocati di nominare persone sottoposte ad indagini di nominare difensori di fiducia nel presente procedimento.

29.03.2017  
Dott. Cassaniello Valleverdina

**Marilena Elisio**

---

**Da:** mg\_anna.frattini <ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it>  
**Inviato:** mercoledì 29 marzo 2017 12:00  
**A:** 'Marilena Elisio'  
**Oggetto:** I: POSTA CERTIFICATA: richiesta proc.pen. 1930/2017 RGNR  
**Allegati:** richiesta proc.pen. 1930/2017 RGNR (152 KB); daticert.xml

---

**Da:** Per conto di: [francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it) [<mailto:posta-certificata@legalmail.it>]  
**Inviato:** mercoledì 29 marzo 2017 11:32  
**A:** [ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: richiesta proc.pen. 1930/2017 RGNR

**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 29/03/2017 alle ore 11:31:46 (+0200) il messaggio "richiesta proc.pen. 1930/2017 RGNR" è stato inviato da "[francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)" indirizzato a:

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** [BEA72C98.00394940.196820E0.6CDFADDF.posta-certificata@legalmail.it](mailto:BEA72C98.00394940.196820E0.6CDFADDF.posta-certificata@legalmail.it)

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

**Certified email message**

On 29/03/2017 at 11:31:46 (+0200) the message "richiesta proc.pen. 1930/2017 RGNR" was sent by "[francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it](mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it)" and addressed to:

[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)

The original message is attached.

**Message ID:** [BEA72C98.00394940.196820E0.6CDFADDF.posta-certificata@legalmail.it](mailto:BEA72C98.00394940.196820E0.6CDFADDF.posta-certificata@legalmail.it)

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

ORA : 30/03/2017 08:00  
NOME :  
FAX : 0895645036  
TEL :  
SER.# : E71296H2J211695

DATA, ORA	30/03 08:00
FAX N./NOME	0098381162
DURATA	00:00:26
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM

Firmato digitalmente da  
**FRANCESCO ANTONIO PINTO**  
O =  
C =

*Presunto  
vie mail  
29.3.17*

STUDIO LEGALE  
**Avv. Francesco Antonio PINTO**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.da Ralla snc

87064 Corigliano Calabro (CS)

TEL.: 0983 81162 - CELL.: 360 856147 - FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**Procura della Repubblica**

**c/o Tribunale di Salerno**

**Alla c.a. Della Dott. ssa Cassaniello Valleverdina**

**Oggetto:** Proc. Pen. n. 1930/2017 a carico di Pinto Francesco Antonio.

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello,

apprendo dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Salerno, a seguito dell'istanza presentata ex art. 335 cpp, la pendenza di un procedimento penale a mio carico per il presunto reato ex art. 595 cp.

Pertanto chiedo che mi sia trasmessa, stesso mezzo, l'informazione di garanzia, al fine di nominare un difensore di fiducia e di espletare tutte le attività difensive che la legge mi consente.

Ringrazio per la collaborazione.



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Salerno  
Segreteria del P.M. dott.ssa Valleverdina Cassaniello  
Tel.0895645033 – Fax 0895645036

Al Sost. Proc.  
dott. ssa Marinella Guglielmotti

*causa Ufficio DC indagine II sez. Pen*

Si chiede in visione il fascicolo n.2452/2015/21 assegnato alla S.V., ritenuto che potrebbero avervi connessioni con i fatti contenuti nel fascicolo del proc. nr.1930/2017 assegnato alla scrivente.  
Ossequi.

Salerno, li *28.03.17*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*(dott.sa Valleverdina Cassaniello - Sost.)*



*Prav* *Presentato ed estratte copie*

27

RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 29/03/2017 09:55  
NOME :  
FAX : 0895645036  
TEL :  
SER.# : E71296H2J211695

DATA, ORA	29/03 09:55
FAX N./NOME	00895645072
DURATA	00:00:13
PAGINE	01
RISULT	OK
MODO	STANDARD ECM

N.1930/2017 R.G. notizie di reato/Mod.21



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Salerno

Segreteria del P.M. dott.ssa Valleverdina Cassaniello

Tel.0895645033 - Fax 0895645036

Al Sost. Proc.

dott. ssa Marinella Guglielmotti

*avanti Ufficio DC nucleo II sez. Pen*

Si chiede in visione il fascicolo n.2452/2015/21 assegnato alla S.V., ritenuto che potrebbero avervi connessioni con i fatti contenuti nel fascicolo del proc. nr.1930/2017 assegnato alla scrivente.

Ossequi.

Salerno, li 28.03.17

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.sa Valleverdina Cassaniello - Sost.)



28

N.1930/2017 R.G. notizie di reato/Mod.21



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Salerno  
Segreteria del P.M. dott.ssa Valleverdina Cassaniello  
Tel.0895645033 - Fax 0895645036

Al Sost. Proc.  
dott. ssa Marinella Guglielmotti

*questi Ufficio DC indiziate II sez. Pen*

Si chiede in visione il fascicolo n.2452/2015/21 assegnato alla S.V., ritenuto che potrebbero avervi connessioni con i fatti contenuti nel fascicolo del proc. nr.1930/2017 assegnato alla scrivente. Ossequi.

Salerno, li 28.03.17

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.sa Valleverdina Cassaniello - Sost.)



*Pravv.  
6.04.17*

- V. a richiesta*
- fare estrazione di*
- copie dei seguenti atti:*
- decreti che*
- dispongono*
- giudizi*
- copie memorie*
- 27 aprile 2016*
- copie memorie al co*

<b>PROVVEDUTO</b>
<b>29 MAR. 2017</b>

*Pravv. provvedimento CPU da allegare al n° 1930/2017 Mod.21*

*- copie memoria indirizzate al J*

*Se 4.3.2017*

*J.P. Proc  
v. Cassaniello*

proc. n. 2452/2015 r.g.n.r.  
proc. n. 10184/2015 r.g. g.i.p.



*Tribunale di Salerno*  
*SEZIONE del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI*

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**  
(art. 429 c.p.p.)

Il Giudice dr.ssa Renata Sessa, all'esito dell'udienza preliminare del 5.5.2016, pronunciando nei confronti di:

Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro il 1.05.1949  
elettivamente domiciliato in Salerno c/o lo studio dell'avv. Francesco  
Formichella, via Fieravecchia n. 3, presente  
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Formichella, con studio in  
Salerno via Fieravecchia n. 3, presente

**IMPUTATO**

a) per il reato p. e p. dall'art. 323, 81 cpv. c.p., perchè Pinto Francesco Antonio, in qualità di Giudice di Pace Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di norme di legge (art. 97 Cost., art. 36, 124, 134, 135 c.p.p.), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto, con provvedimento n. 5/2015 del 17.01.2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto, sua figlia,

30

3

non avente alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, a svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza civile del 17.01.2015 e con provvedimento n. 6/2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere le funzioni di Cancelliere per l'udienza penale del 24. 01.2015, intenzionalmente procurava a sè e alla figlia dott.ssa Alessandra Pinto un ingiusto vantaggio e un danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere. In Montalto Uffugo, il 17.01.2015 e il 24.01.2015

verificata la rituale citazione e costituzione delle parti;

premesso che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione e che, la previsione di cui all'art. 425, comma terzo, c.p.p., per la quale il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori – è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento attinente alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere, e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato;

ritenuto, quanto al caso in esame, che gli elementi acquisiti in fase investigativa, e cristallizzati nella richiesta ex art. 416 c.p.p. e nella documentazione allegata (cfr. Informativa di reato ed atti allegati della Stazione CC di Montalto Uffugo

31<sup>5</sup>

ed atti allegati), da un lato consentono di sostenere l'accusa in giudizio in ordine al fatto storico oggetto di contestazione ed alla ascrivibilità all'imputato, dall'altro non risultano neutralizzati dai risultati dell'udienza preliminare (spontanee dichiarazioni dell'imputato);  
visti gli artt. 429 c.p.p. - 132,133 d.lgvo. n. 271/89

P.Q.M.

dispone il rinvio a giudizio, in ordine ai reati, di Pinto Francesco Antonio, come in atti generalizzata, innanzi al **Tribunale di Salerno, II Sezione Penale, II collegio, aula della II sez. penale, udienza del 29.9.2016 ore 9 e ss., Palazzo di Giustizia, corso Garibaldi**, con avvertenza all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ex artt. 420 bis e sgg c.p.p. .

Avvisa le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. con l'indicazione delle circostanze oggetto di esame.

Dispone la notificazione del presente decreto, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio, agli imputati, assenti, e alle persone offese, limitatamente ai soggetti che non erano presenti allorchè è stata data lettura del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.

Salerno, 5.5.2016

Il Cancelliere

CANCELLIERE  
Giuseppe Sessa

Il Giudice dell'udienza preliminare  
dr.ssa Renata Sessa



dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di norma di legge (art. 97 Cost., art. 34, 124, 134, 135 c.p.p.), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio e di un prossimo congiunto, con provvedimento n. 5/2015 del 17-01-2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto, sua figlia, non avente alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, a svolgere le funzioni di cancelliere per l'udienza civile del 17-01-2015 e con provvedimento n. 6/2015 di autorizzazione della dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere le funzioni di Cancelliere per l'udienza penale del 24-01-2015, intenzionalmente procurava a sé ed alla figlia dott.ssa Alessandra Pinto un ingiusto vantaggio e un danno ingiusto allo svolgimento dell'attività giurisdizionale con rischio di nullità di tutti gli atti posti in essere".

- Nell'atto viene esplicitata l'esistenza di una denuncia a mio carico da parte dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo. In data 17-09-2015 ho depositato nomina del difensore di fiducia e contestuale istanza per visionare ed estrarre copia degli atti.

Allo stato, attivo la mia difesa, riservandomi di ulteriormente dedurre e produrre.

All'uopo evidenzio, comunque, l'infondatezza dell'accusa formulata nella rubrica ed eccepisco **la mancata notifica della rituale informazione di garanzia per consentirmi una tempestiva conoscenza dei fatti prospettati dal denunciante Caracciolo Pietro**, attesa la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti.

**Alla preliminare eccezione di nullità degli atti compiuti non intendo rinunciare con la presente memoria difensiva.**

MEMORIA DIFENSIVA

Dopo il passaggio delle funzioni di Cancelleria dal personale ministeriale al personale comunale, l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo ha subito disfunzioni addebitabili a comportamenti omissivi e commissivi dell'Avv. Caracciolo Pietro, Sindaco del Comune di Montalto Uffugo in concorso con la Segretaria comunale dott.ssa Milano Virginia.

In particolare:

- a) **l'Ufficio è stato fisicamente chiuso, per causa imputabile al Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, per mancanza del personale comunale.** Tale circostanza è stata portata all'attenzione **del Presidente del Tribunale di Cosenza, della Procura della Repubblica di Cosenza, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;**
- b) per l'udienza del 20-12-2014, per evitare un'interruzione di pubblico servizio, ho nominato una persona idonea a svolgere le funzioni di cancelliere, perché presente e con un rapporto lavorativo – collaborativo con il Comune di Montalto Uffugo (vedasi

memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente);

- c) all'udienza penale del 24/01/2015, il Maresciallo Danielli Pierluigi (non è dato conoscere il soggetto ordinante) interrompeva lo svolgimento dell'udienza. Il disagio è stato temporaneo, per decisione del PM d'udienza. Nell'occasione, il **Maresciallo Danielli Pierluigi** mi ha **interrogato irrispettamente ed ha relazionato al Procuratore della Repubblica** di Cosenza;
- d) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha gestito l'Ufficio del Giudice di Pace, alla stregua di una succursale degli Uffici Comunali, "promuovendo" a Vice Segretario Comunale, anche il giorno prima, dipendenti comunali, destinati a svolgere le funzioni di Cancelliere.

L'inidoneità del personale nominato dal Sindaco, senza alcuna conoscenza o esperienza specifica a svolgere le suddette funzioni di cancelliere, ha comportato anche la vibrata protesta della Classe Forense e, all'udienza penale del 11/4/2015, rifiutava la partecipazione, per cui sono stato costretto a rinviare i procedimenti. La circostanza è stata portata all'attenzione e conoscenza dell'Organo Superiore. Il PM d'udienza ha relazionato al Procuratore della Repubblica di Cosenza;

- e) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro **ha deciso e decide quali adempimenti devono espletare i dipendenti comunali nell'Ufficio**, disattendendo la direttiva del Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza del 08-01-2015;
- f) a seguito della denuncia sporta nei miei confronti dal Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, veniva attivato procedimento davanti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

Evidenzio che il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (**denunciante**), ha ordinato alla Segretaria Comunale Dott.ssa Virginia Milano di **trattenere la notifica della mia convocazione**, per cui sono stato costretto a chiedere la rimessione in termini e venivo sentito in data 15-07-2015, dove producevo la memoria difensiva allegata alla presente;

- g) il Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del Cancelliere, nella persona di Belsito Marialuisa, la quale, fin dal primo momento, **ha preso ordini e direttive solo e soltanto dallo stesso Sindaco** (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Alla luce di quanto sopra emerge che l'Avv. Caracciolo Pietro, nella qualità di Sindaco di Montalto Uffugo, ha posto in essere un'interruzione di pubblico servizio continuata (in due occasioni), nonché ha abusato dei poteri inerenti alla sua carica ("promozione" a Vice Segretario Comunale, ad horas, di dipendenti comunali per svolgere le funzioni di cancelliere), nonché interesse privato in atti d'ufficio, per avere richiesto la sostituzione del Giudice di Pace Coordinatore Dott. Francesco Antonio Pinto, con altro Giudice di Pace, creando, con i comportamenti non condivisibili, una incompatibilità idonea alle mie richieste di astensione dalla

trattazione degli affari civili e penali dell'Avv. Caracciolo Pietro ed a richiedere il trasferimento per altra sede, il quale è in itinere.

**Pertanto, avendo arrecato un danno alla mia immagine ed alla mia persona, chiedo la formale punizione di Caracciolo Pietro, Sindaco di Montalto Uffugo, per i reati di interruzione di pubblico servizio (chiusura fisica dell'Ufficio), abuso in atti d'ufficio (nomina a vice Segretario Comunale ad horas di dipendenti comunali, per svolgere le funzioni di Cancelliere), omissione di atti d'Ufficio (mancanza del personale), interesse privato in atti d'ufficio (creata incompatibilità al fine di avere un nuovo Giudice di pace per la trattazione dei propri affari e contestuale richiesta dello stesso di trasferimento ad altra sede), con riserva di costituzione di parte civile, per il persistente danno morale e materiale subito e subendo.**

<<>>

Relativamente alla posizione della Dott.ssa Alessandra Pinto, va rilevato che aveva un contratto a termine con il Comune di Montalto Uffugo dal 06/03/2014 al 06/03/2015 (vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Pertanto, legittimamente, poteva svolgere le funzioni, anche per l'esperienza pregressa (**a far data dal 2005 !!!!** – vedasi memoria e documentazione depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro – allegata alla presente).

Per mera completezza, rilevo che il reato contestato sarebbe radicato nell'assenza di un rapporto di dipendenza (**continuativa**) della Dott.ssa Alessandra Pinto con il Ministero della Giustizia oppure con il Comune di Montalto Uffugo e nel rapporto di parentela.

Per meglio esplicitare l'erronea interpretazione accusatoria, evidenzio la seguente circostanza:

- a) ho amministrato ed amministrato giustizia da ventisette anni (undici anni Giudice Conciliatore a Corigliano Calabro e sedici anni Giudice di Pace a Montalto Uffugo).
- b) Eppure, sono un **precario e non sono stato, né sono dipendente del Ministero della Giustizia**.
- c) All'epoca dei fatti contestati, la Dott.ssa Alessandra Pinto aveva un rapporto lavorativo **precario con il Comune di Montalto Uffugo**.

La finalità collaborativa è stata quella di far funzionare l'Ufficio in maniera ottimale, con il solo vantaggio per la **Giustizia, la Classe Forense e per i Cittadini**.

Non sono state mai fatte osservazioni o rilievi sul funzionamento ottimale dell'Ufficio da parte di nessuno.

<<>>

Alla stregua di quanto sopra vanno esaminati i singoli articoli contestati in rubrica:

1) art. 97 Costituzione.

Il reato contestato sarebbe radicato nell'assenza di un rapporto di dipendenza della Dott.ssa Alessandra Pinto con il Ministero della Giustizia oppure con il Comune di Montalto Uffugo e nel rapporto di parentela.

All'uopo rilevo, ribadisco, per meglio esplicitare l'infondatezza dell'articolo contestato che sia lo scrivente indagato, che la Dott.ssa Alessandra Pinto avevano titolo ad espletare le funzioni, sebbene **precari**.

Pertanto, l'art. 97 della Costituzione non è applicabile al caso di specie.

2) art. 34 c.p.p.

Nessun interesse personale, familiare o di altra natura vi è stato fra il decidente ed il Cancelliere nominato d'urgenza, per sopperire ai comportamenti **omissivi e commissivi del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro e della Segretaria Comunale Dott.ssa Milano Virginia**, e neppure vi era alcuna incompatibilità dovuta ad inimicizia od altro fra le parti dei giudizi trattati.

**Evidenzio che incombeva al sottoscritto Coordinatore la responsabilità della regolare funzionalità dell'Ufficio, compresa la celebrazione dei procedimenti.**

La tempestività della trattazione dei processi, inoltre, lo impone la legge sul giusto processo, la c.d. legge-Pinto, le cui violazioni comportano sanzioni nei confronti del giudicante e, particolarmente, sul responsabile dell'Ufficio.

**L'intento, quindi, aveva questi fini precipui, di cui ne sono stati resi edotti sempre gli Organi Superiori.**

Il reato contestato non sussiste, all'evidenza, atteso che l'attività collaborativa era mirata a far funzionare l'Ufficio in maniera ottimale, si ripete, **con il solo vantaggio per la Giustizia, la Classe Forense e per i Cittadini.**

Alla stregua di quanto sopra, l'articolo contestato non sussiste.

3) art. 124 c.p.p.

La correttezza della regolarità dello svolgimento dell'udienza era controllata dal **PM d'udienza, il quale, però, è stato vittima, insieme al Giudice di Pace, dell'irruzione del Maresciallo Danielli Pierluigi (temporanea interruzione dello svolgimento dell'udienza penale ed irrituale interrogatorio del Giudice di Pace).**

Alla stregua di quanto sopra, l'articolo contestato non sussiste.

4) art. 134 e 135 c.p.p.



direttive, per la soluzione delle criticità emerse con il passaggio delle funzioni di Cancelleria dal personale ministeriale a quello comunale, sia per l'inidoneità oggettiva del personale comunale (con un corso di 60 giorni si è passati dalle funzioni di Vigile Urbano a quello di Dirigente di Cancelleria), sia per l'immotivato comportamento ostruzionistico del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro (ha anche chiesto, per come risulta dalla documentazione in atti, la mia sostituzione con un altro Giudice di pace di suo "gradimento" !!!!!!!).

Sono stato escusso dalla Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza (All 2), dove ho evidenziato di avere rinunciato alla punizione del Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Caracciolo Pietro, per i suoi comportamenti non condivisibili.

\*\*\*\*\*


Alla stregua delle suestese analisi e considerazioni, chiedo, ancora una volta, il non luogo a procedere oppure l'archiviazione del fatto contestato in rubrica, con la formula più ampia.

Rispettosi ossequi

Salerno 18-04-2016.

Dott. Francesco Antonio Pinto, nella qualità

di Giudice di Pace coordinatore di Montalto Uffugo



0983/81162

Roma	17/03/2016
Protocollo	P5174/2016

F. PA



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,  
nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

### Riservata

Al Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Via Arenula, 70  
ROMA

Ill.mo sig. Presidente  
della Corte di Appello di  
CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente  
del Tribunale di  
COSENZA

**OGGETTO:** Pratica num. 829/GP/2015

Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza).

Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successivo esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con nota in data 13 ottobre del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza);

O S S E R V A.

1.- Con atto in data 22 aprile 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onuarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autosizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'esercizio

All. 1 39  
B.C.O.



F. Pinto

Roma	17/03/2016
Esam	Protocollo P 6174/2016

10.3 14.20

B.C.O.

40

delle funzioni di cancelliere o all'assistenza in udienza. La propria figlia Alessandra Pinto, determinando, in tal modo, rischi di nullità degli atti», avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di nominare un difensore, di presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedesse indagini o prove.

La contestazione aveva origine dal verbale in data 1 aprile 2015 di sudizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e dall'esposto, con allegati, dallo stesso depositato il 21 aprile 2015 con cui veniva segnalata la criticità nel funzionamento del locale Ufficio del Giudice di Pace ed i provvedimenti organizzativi adottati dal giudice di pace coordinatore, nonché dagli accertamenti disposti dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed esitati con nota in data 16 aprile 2015, e relativi allegati, del Presidente del Tribunale vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Scotto di Carlo.

2.- Con atto in data 18 maggio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, rilevato che il giudice di pace incolpato non aveva presentato memorie e documenti, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca delle funzioni di giudice di pace, e con ulteriore atto in pari data - notificato all'interessato il successivo 26 maggio 2015 - comunicava al dott. PINTO che per la trattazione della procedura dinanzi alla Sezione autonoma per i giudici di pace di quel Consiglio Giudiziario era stata fissata la seduta del 3 giugno 2015 ore 10.00, poi differita alle ore 15.30 dello stesso giorno, avvertendolo altresì della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, di sarebbe proceduto in sua assenza.

Il dott. PINTO, presa conoscenza del differimento alle ore 15.30 del 3 giugno 2015 della seduta del Consiglio Giudiziario, con propria nota inviata il 28 maggio 2015 comunicava alla Corte di Appello di Catanzaro di non aver avuto alcuna informazione circa la contestazione degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti, chiedendo quindi di esserne posto a conoscenza al suo indirizzo e-mail, e con ulteriore missiva diretta al Presidente della Corte di Appello ed inviata per fax il 10 giugno 2015 lamentava la consegna tardiva delle raccomandate contenenti l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico del 22 aprile 2015 e l'avviso di comparizione dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario datato 18 maggio 2015, atteso che tali raccomandate - a lui indirizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, ove venivano protocollati entrambi in data 9 giugno 2015 - erano state ad egli consegnate dal cancelliere soltanto il 10 giugno 2015, quando cioè la data della seduta del Consiglio Giudiziario era già trascorsa, e chiedeva quindi di essere rimesso in termini e di poter estrarre copia del fascicolo al fine di poter compiutamente espletare la sua attività difensiva.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 17 giugno 2015, preso atto della missiva trasmessa dall'incolpato con la quale rilevava la tardiva comunicazione della sua convocazione per il 3 giugno 2015, disponeva la riconvocazione del dott. PINTO per la seduta del 15 luglio 2015.

Ricevuta in data 19 giugno 2015 la comunicazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 15 luglio 2015 fissata per la trattazione del procedimento, il dott. Francesco Antonio PINTO produceva una memoria difensiva datata 7 luglio 2015 nella quale affermava la correttezza del proprio operato, pur ammettendo ripetutamente il fatto, tra l'altro anche circostanziato dal provvedimento a sua firma in data 24 gennaio 2015, con il quale "autorizzava la dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di cancelliere per l'udienza penale" nella stessa data. A suo dire infatti, il personale destinato dal Sindaco a tale attività, risultava non idoneo a svolgere le funzioni di cancelliere, non avendo le necessarie conoscenze ed esperienza specifica, al contrario del suo congiunto che invece svolgeva dal 2005 fino ad allora servizio volontario, volto alla preparazione degli atti relativi alle udienze nonché alla verbalizzazione d'udienza.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro dava quindi corso, nella seduta del 15 luglio 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. PINTO, il quale si riportava alla memoria depositata, negando

F. PA

ogni addebito contestatogli e ribadendo l'infondatezza delle doglianze formulate dal Sindaco di

Montalito Urtrigo.

Alfabetico della discussione, il Consiglio Giudiziario proponeva all'unanimità la revoca del

giudice di pace.

Forzati gli ad alla Corte di Appello di Catanzaro, la competente Commissione consistere

disponiva di comunicare il dato. Francesco Antonio PINO che il procedimento a suo carico

avrebbe avuto termine nella seduta del 19 gennaio 2016, al fine di consentire al medesimo di

partecipare alla seduta senza per essere sentito personalmente anche con l'assistenza del difensore.

Il dott. PINO con nota datata 15 gennaio 2016 comunicava di non poter essere presente

alla seduta del 19 gennaio 2016 ed allegava una memoria riassuntiva delle difese svolte in

precedenza.

La Commissione, in data sequenti, presso atto della comunicazione fatta pervenire dal giudice

di pace, disponeva quindi di procedere all'audizione della dottoressa Rosa Seoto di Carlo, Presidente

di Sezione del Tribunale di Catanzaro, che veniva effettuata nella successiva seduta del 23 febbraio

2016.

All'atto, la proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario di

Catanzaro non appare condivisibile.

Come si evince dalla motivazione della proposta di revoca formata da quest'ultimo, il dott.

PINO ha provveduto con proprio atto del 24 gennaio 2016, ad autorizzare all'esplicamento delle

«funzioni di Cancelliere nell'udienza penale del 24/01/2016» la propria figlia, Alessandra Fiano, che

pure non era dipendente del Comune di Montalito Urtrigo, avendo ella svolto, unicamente,

l'esercizio della pratica formale presso l'Avvocatura civica municipale. E questo dopo che costui

provvedimenti di sostituzione erano stati anche in precedenza adottati in conseguenza di una

competente deputato politico in lo stesso dott. PINO e l'Amministrazione cittadina, «dignitosa

dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, il quale aveva rilevato «la persistente inadeguatezza alle

attività di rispettiva competenza per il regolare funzionamento dell'ufficio» e «l'operatività di

personale) in numero sufficiente all'autonomia e regolare funzionalità dell'ufficio», aggiungendo

che «del tutto esulante dal legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del Giudice

Coordonnatore e pertanto arbitrari appaiono i provvedimenti relativi al c.d. cancelliere volontario,

Roma	17/03/2016
Protocollo	P 5174/2016

B.CO.

47

Roma 17/03/2016  
 Protocollo P 5174/2016

B.C.O.

42

gestione autonoma degli uffici del giudice di pace con personale degli enti locali e derivavano da una sostanziale incombatabilità tra il dott. PINTO e il Sindaco, che si palleggiavano, per così dire, la responsabilità dell'inefficienza dell'ufficio.

Convocato al fine di rendere conto della situazione, il dott. Pinto, secondo quanto riferito dalla dottoressa Scotto, denunciava l'inefficienza del personale dell'ente locale che avrebbe dovuto sostituire il personale giudiziario, chiedendo una sorta di prorogatio del personale giudiziario, eventualità però assolutamente non prevista dalle circolari ministeriali, e alla successiva richiesta di informazioni su una notizia che aveva ricevuto oralmente dal sindaco di Montalto Uffugo, e cioè dell'applicazione, così veniva denominata, della figlia per le udienze penali che si tenevano il sabato, confermava che in effetti ciò accadeva causa la carenza di personale disponibile, esperto per trattare gli affari dell'udienza penale, anche in considerazione del fatto che la figlia era in qualche modo collegata all'ente locale da un rapporto di tirocinio, per quanto riguardava la professione legale. Fatogli presente che, sia pure nell'emergenza, la soluzione non appariva praticabile, il dottor PINTO si impegnavo a tenere di ciò conto, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che il personale individuato dall'ente locale - tre persone in tutto - a un certo punto era per così dire scomparso: chi era in malattia, chi era in ferie, chi non riusciva a svolgere i propri compiti senza una precisa figura di inquadramento superiore.

Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione e a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura a una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di pace ed il Sindaco.

Problematiche che il giudice di pace ha tentato di superare adottando comportamenti sì censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente, in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla dottoressa Scotto Di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del dott. PINTO non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza)."

SEGRETARIO GENERALE  
 (Paolo Piraccini)

Paolo Piraccini



**PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE COSENZA**

*Sezione di Polizia Giudiziaria*

*Via Sicilia, V piano stanza 26 -*

*0984487228 fax 487412-3313602485*

All. 2  
43

VERBALE:- Di sommarie informazioni testimoniali rese da:-

**Pinto Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro, il 1/5/1949, residente a Corigliano Calabro, contrada Thuri, snz, Avvocato, identificato mediante conoscenza diretta.**

Il giorno 18/1/2016 alle ore 09.53, negli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cosenza, i sottoscritti Ufficiali di P.G. Mar. Capo Giovanni Guida in servizio presso la suddetta Sezione, in merito al fascicolo giudiziario nr. 7618/2015, ha ricevuto sommarie informazioni da **Pinto Francesco**, in rubrica meglio generalizzato, il quale ha dichiarato che:-  
A.D.R. ricopro l'incarico di Giudice di Pace e coordinatore del comprensorio di Montalto Uffugo (CS) da sedici anni.

A seguito della segnalazione effettuata dal Sindaco del comune di Montalto Uffugo, Caracciolo Pietro, per la quale sono stato escusso presso la Procura della Repubblica di Salerno, in data 29/9/2015, ho consegnato una cronistoria dei fatti accaduti.

DOMANDA:- mi precisate analiticamente le censure mosse all'indirizzo Caracciolo Pietro?

RISPOSTA:- Mi riporto interamente alla memoria difensiva depositata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro (che consegno) sottolineo ancora che tutti i fatti accaduti inerenti la vicenda ho sempre messo al corrente i miei superiori gerarchici che si sono succeduti nel tempo. (Presidente del tribunale di Cosenza).

DOMANDA:- quali sono i provvedimenti e comportamenti, in ipotesi illegittimi, tenuti dal Sindaco del comune di Montalto Uffugo?

RISPOSTA:-

1. Interruzione di pubblico servizio, in quanto per due volte è stato materialmente chiuso l'ufficio, e non ha provveduto a sostituire il personale assente.
2. Abuso di atti di ufficio, perché il giorno precedente l'udienza, promuoveva un dipendente comunale a vice segretario comunale e lo autorizzava a svolgere le funzioni di cancelliere il giorno successivo previo pagamento di emolumenti aggiuntivi.
3. Interesse privato in atti di ufficio, perché chiedeva al Presidente del Tribunale di Cosenza di sostituirmi con altro Giudice di Pace, perché a suo dire ero inidoneo a svolgere quelle funzioni. Per mera completezza il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta.

DOMANDA:- avete intenzione di sporgere denuncia querela chiedendo la punizione del Caracciolo Pietro?

RISPOSTA:- alla data odierna non ho intenzione di sporgere denuncia querela nei confronti di Caracciolo Pietro. Tutte le mie relazioni sono state presentate solamente per difendermi dalle sue accuse. Ho piena fiducia nella magistratura che farà luce sui fatti.

F.L.C.S. in data e luogo di cui sopra.

L'interessato

Gli Ufficiali di P.G.

17-3 7431

0983/81162

Com	Roma	17/03/2016
	Protocollo	P 5174/2016

16-3 14:20

F. PA

B.CO.



## Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Riservata

Al Capo del Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria  
del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale dei Magistrati  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Via Arenula, 70  
ROMA

Ill.mo sig. Presidente  
della Corte di Appello di  
CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente  
del Tribunale di  
COSENZA

**OGGETTO:** Pratica num. 829/GP/2015

Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza).

Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successiva esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio.

Letti gli atti trasmessi con nota in data 13 ottobre del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza);

o s s e r v a

1.- Con atto in data 22 aprile 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo, la «violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'esercizio

14:31  
F. PA

Roma 17/03/2016  
Protocollo P5174/2016

B.CO.

45

delle funzioni di cancelliere e all'assistenza in udienza, la propria figlia Alessandra Pinto, determinando, in tal modo, rischi di nullità degli atti», avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di nominare un difensore, di presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedesse indagini o prove.

La contestazione trae origine dal verbale in data 1 aprile 2015 di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e dall'esposto, con allegati, dallo stesso depositato il 21 aprile 2015 con cui venivano segnalate la criticità nel funzionamento del locale Ufficio del Giudice di Pace ed i provvedimenti organizzativi adottati dal giudice di pace coordinatore, nonché dagli accertamenti disposti dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed esitati con nota in data 16 aprile 2015, e relativi allegati, del Presidente del Tribunale vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Scotti di Carlo.

2.- Con atto in data 18 maggio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, rilevato che il giudice di pace incolpato non aveva presentato memorie e documenti, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dalle funzioni di giudice di pace, e con ulteriore atto in pari data - notificato all'interessato il successivo 26 maggio 2015 - comunicava al dott. PINTO che per la trattazione della procedura dinanzi alla Sezione autonoma per i giudici di pace di quel Consiglio Giudiziario era stata fissata la seduta del 3 giugno 2015 ore 10.00, poi differita alle ore 15.30 dello stesso giorno, avvertendolo altresì della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, di sarebbe proceduto in sua assenza.

Il dott. PINTO, presa conoscenza del differimento alle ore 15.30 del 3 giugno 2015 della seduta del Consiglio Giudiziario, con propria nota inviata il 23 maggio 2015 comunicava alla Corte di Appello di Catanzaro di non aver avuto alcuna informazione circa la contestazione degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti, chiedendo quindi di esserne posto a conoscenza al suo indirizzo e-mail, e con ulteriore missiva diretta al Presidente della Corte di Appello ed inviata per fax il 10 giugno 2015 lamentava la consegna tardiva delle raccomandate contenenti l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico del 22 aprile 2015 e l'avviso di comparizione dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario datato 18 maggio 2015, atteso che tali raccomandate - a lui indirizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, ove venivano protocollati entrambi in data 9 giugno 2015 - erano state ad egli consegnate dal cancelliere soltanto il 10 giugno 2015, quando cioè la data della seduta del Consiglio Giudiziario era già trascorsa, e chiedeva quindi di essere rimesso in termini e di poter estrarre copia del fascicolo al fine di poter compiutamente espletare la sua attività difensiva.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 17 giugno 2015, preso atto della missiva trasmessa dall'incolpato con la quale rilevava la tardiva comunicazione della sua convocazione per il 3 giugno 2015, disponeva la riconvocazione del dott. PINTO per la seduta del 15 luglio 2015.

Ricevuta in data 19 giugno 2015 la comunicazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 15 luglio 2015 fissata per la trattazione del procedimento, il dott. Francesco Antonio PINTO produceva una memoria difensiva datata 7 luglio 2015 nella quale affermava la correttezza del proprio operato, pur ammettendo ripetutamente il fatto, tra l'altro anche circostanziato dal provvedimento a sua firma in data 24 gennaio 2015, con il quale "autorizzava la dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di cancelliere per l'udienza penale" nella stessa data. A suo dire infatti, il personale destinato dal Sindaco a tale attività, risultava non idoneo a svolgere le funzioni di cancelliere, non avendo le necessarie conoscenze ed esperienza specifica, al contrario del suo congiunto che invece svolgeva dal 2005 fino ad allora servizio volontario, volto alla preparazione degli atti relativi alle udienze nonché alla verbalizzazione d'udienza.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro dava quindi corso, nella seduta del 15 luglio 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. PINTO, il quale si riportava alla memoria depositata, negando

Roma 17/03/2016  
Cosenza Protocollo P5174/2016

16.3.14.20

B.CO.

46

F. PA

ogni addebito contestatogli e ribadendo l'infondatezza delle doglianze formulate dal Sindaco di Montalto Uffugo.

All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario proponeva all'unanimità la revoca del giudice di pace.

3.- Pervenuti gli atti dalla Corte di Appello di Catanzaro, la competente Commissione consiliare disponeva di comunicare al dott. Francesco Antonio PINTO che il procedimento a suo carico sarebbe stato trattato nella seduta del 19 gennaio 2016, al fine di consentire al medesimo di partecipare alla seduta stessa per essere sentito personalmente anche con l'assistenza del difensore.

Il dott. PINTO con nota datata 13 gennaio 2016 comunicava di non poter essere presente alla seduta del 19 gennaio 2016 ed allegava una memoria riassuntiva delle difese svolte in precedenza.

La Commissione, in detta seduta, preso atto della comunicazione fatta pervenire dal giudice di pace, disponeva quindi di procedere all'audizione della dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, che veniva effettuata nella successiva seduta del 23 febbraio 2016.

All'esito, la proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario di Catanzaro non appare concivibile.

Come si evince dalla motivazione della proposta di revoca formulata da quest'ultimo, il dott. PINTO ha provveduto, con proprio atto del 24 gennaio 2015, ad autorizzare all'espletamento delle «funzioni di Cancelliere nell'udienza penale del 24/01/2015» la propria figlia, Alessandra Pinto, che pare non era dipendente del Comune di Montalto Uffugo, avendo ella svolto, unicamente, l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura civica municipale. E questo dopo che consimili provvedimenti di sostituzione erano stati anche in precedenza adottati in conseguenza di una persistente disputa polemica fra lo stesso dott. PINTO e l'Amministrazione cittadina, stigmatizzata dal Presidente del Tribunale di Cosenza, il quale aveva rilevato «la persistente inadeguatezza alle attività di rispettiva competenza per il regolare funzionamento dell'ufficio» e «l'operatività di [personale] in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio», aggiungendo che «del tutto esulante dal legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del Giudice Coordinatore e pertanto arbitrari appaiono i provvedimenti relativi al c.d. cancelliere volontario, dottoressa Alessandra Pinto».

Questi fatti sono stati ritenuti dal Consiglio giudiziario come di accentratà gravità, in quanto idonei a manifestare l'incapacità dell'imputato ad ottemperare ai propri doveri d'imparzialità, diligenza, correttezza ed equilibrio, oltre che causa, per la diffusa conoscenza degli stessi presso il locale Foro, di una situazione tale da compromettere, l'immagine del Giudice di pace nell'ambiente giudiziario di riferimento.

D'altra parte, sempre il Consiglio giudiziario ha ritenuto non persuasivi o non pertinenti gli argomenti difensivi - siccome riferiti alle condizioni oggettive di criticità, nel periodo d'interesse, dell'Ufficio di Montalto Uffugo, oppure alle pregresse esperienze lavorative e personali - esposti rassegnati dal dott. PINTO nella seduta del 15 luglio 2015 e dettagliati nella memoria difensiva, giudicandoli idonei a costituire esimente dall'illecito disciplinare imputato.

Sinteticamente, il sunnominato Magistrato onorario aveva sostenuto la correttezza del proprio operato, in specie sotto il profilo dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio, sottolineando come le disfunzioni verificatesi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo fossero da addebitare al comportamento omissivo della locale Amministrazione Comunale e, per essa, del Sindaco, Pietro Caracciolo, nonché all'inidoneità professionale dei dipendenti dell'anzidetto Comune, e come a dette disfunzioni, tramite il comportamento addebitatogli in termini di illecito disciplinare, avesse cercato di porre rimedio, e aveva altresì, da altra prospettiva, rimarcato il suo meritorio profilo professionale e personale.

Sui fatti testé citati è stata quindi sentita la dottoressa Rosa Scotto Di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, la quale riferiva che le criticità riguardanti l'ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo erano iniziate già a ridosso delle circolari ministeriali che prevedevano la

17-3 14:31

F. PA

Roma 17/03/2016  
Cosenza Protocollo P5174/2016

B.CO.

47

gestione autonoma degli uffici del giudice di pace con personale degli enti locali e derivavano da una sostanziale incomunicabilità tra il dott. PINTO e il Sindaco, che si palleggiavano, per così dire, la responsabilità dell'inefficienza dell'ufficio.

Convocato al fine di rendere conto della situazione, il dott. Pinto, secondo quanto riferito dalla dottoressa Scotto, denunciava l'inefficienza del personale dell'ente locale che avrebbe dovuto sostituire il personale giudiziario, chiedendo una sorta di prorogatio del personale giudiziario, eventualità però assolutamente non prevista dalle circolari ministeriali, e alla successiva richiesta di informazioni su una notizia che aveva ricevuto oralmente dal sindaco di Montalto Uffugo, e cioè dell'applicazione, così veniva denominata, della figlia per le udienze penali che si tenevano il sabato, confermava che in effetti ciò accadeva causa la carenza di personale disponibile, esperto per trattare gli affari dell'udienza penale, anche in considerazione del fatto che la figlia era in qualche modo collegata all'ente locale da un rapporto di tirocinio, per quanto riguardava la professione legale. Fattogli presente che, sia pure nell'emergenza, la soluzione non appariva praticabile, il dottor PINTO si impegnava a tenere di ciò conto, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che il personale individuato dall'ente locale - tre persone in tutto - a un certo punto era per così dire scomparso: chi era in malattia, chi era in ferie, chi non riusciva a svolgere i propri compiti senza una precisa figura di inquadramento superiore.

Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione e a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura a una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di pace ed il Sindaco.

Problematiche che il giudice di pace ha tentato di superare adottando comportamenti, si censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente, in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla dottoressa Scotto Di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del dott. PINTO non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza)."

SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini

## Assegnazione Incarico

48

Richiesta difensore di ufficio numero: **20172661599****Avvocato selezionato:** Giuliana Raffaella SCARPETTA**Codice Fiscale:****Numeri di telefono:** 089238529 3386994201**Tipo indirizzo:** Studio**comune:** SALERNO **provincia:** SA**C.A.P.:** 84122**via:** VIA PAIO GIOVAN ANGELO **numCivico:** 22**Numeri di telefono:** 089239073 , Fax:089239073**Pec:** avvscarpetta@tiscalinet.it**Email:****Ufficio centralizzato:** SALERNO**Ordine:** SALERNO**Procedimento:** Ordinario**Lista:** LISTA PER LIBERI**Cognome del richiedente:** MEDUGNO**Nome del richiedente:** CARLO MATTIA**Ufficio di appartenenza:** PROCURA SALERNO**Numero di telefono:****Sede di intervento:** SALERNO**Data intervento:** 4 / 4 / 2017**Ora intervento:** 16 : 30**Numero notizia di reato o procedimento:** 1930-2017**Tipo imputato:** Libero**Iniziali Imputato:** P FA**Sesso Imputato:** Maschile**Note:** Informazione di garanzia**[Stampa] [Chiudi] [Nuova Richiesta]**CyberAvvocato.it © Tutti i diritti riservati  
Una iniziativa di LEXTEL per gli Ordini Forensi realizzata da Lextel

49



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno  
088/5645033 - FAX 036

Alla Polizia Postale di SALERNO

con facoltà di sub- delega

**Oggetto: denuncia allegato in copia  
Per la Polizia Postale**

Prego volere procedere ad interrogatorio di Pinto Francesco Antonio con le modalità di cui all' art. 375 c.p.p. contestandogli il reato di cui all' art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione " casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo , viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi :

*" non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage*

*Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera*

*Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo*

*Non sono mai stato quell' avvocato che usufruiva della scorta presso l' Isola Margarita e Caraca ( Venezuela )*

*Non sono L' avvocato di altra realtà teritoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chigago anni trenta "*

Date delle pubblicazione ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela.

Allego informazione di garanzia da notificare all' indagato unitamente all' invito a comparire ex art. 375 c.p.p.

Ringrazio per la massima cortese e sollecita evasione della presente delega

Salerno, 4 aprile 2017

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Vallevendina Cassaniello



**Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno**

50

**INFORMAZIONE DI GARANZIA ed informazione sul  
diritto di difesa**  
- art. 369 c.p.p. - 369 bis c.p.p.

Si informa la persona sottoposta alle indagini:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro il 11.05.1949, ivi residente in località Turio s.n.c.;  
Difeso **d'ufficio** dall'**avv.to Giuliana Raffaella SCARPETTA**, con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Paio,22 – tel.089238529 - cell.3386994201;

in quanto può avervi interesse che:

ai sensi dell'art. 369 c.p.p. questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati:

**p. e p. dall'art. 595 c.p.**, per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo, viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti in ordine ai testuali passaggi:

**"Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage"; Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera; Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo; Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'isola Margarita e Caracas (Venezuela); Non sono l'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".**

**In data delle pubblicazioni ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela**

Pertanto, la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle forme di legge (fatta avvertenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217, che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge).

Si invita, altresì, le persona sottoposte ad indagini a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge con avvertimento che vi è obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od

h

inidoneità della dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto.

51

### INFORMA

La persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata:

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che, in qualità di persona sottoposta alle indagini, ha le seguenti facoltà e diritti: non rispondere ad alcuna domanda in caso di interrogatorio ai sensi dell'art. 64, co 2° lett. b) c.p.p., presentare memorie o richieste scritte ai sensi dell'art. 121 c.p.p., chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi e con le formalità di cui agli artt. 392 e ss. c.p.p., presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagini, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini ai sensi dell'art. 415 - bis c.p.p., nominare investigatori privati autorizzati ai sensi della L. n. 397/2000 e consulenti tecnici; nonché tutte le altre facoltà e diritti di legge che il proprio difensore di ufficio provvederà ad indicare all'occorrenza;
- che ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p. e che, in mancanza, sarà comunque assistita dal difensore di ufficio, individuato nella persona dell'avv.to Giuliana Raffaella SCARPETTA, con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Paio,22 - tel.089238529 - cell.3386994201;
- che vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere all'ammissione al gratuito patrocinio, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono le seguenti: 1) presentazione al Giudice delle Indagini Preliminari di istanza per l'ammissione di patrocinio a spese dello Stato, con allegata documentazione, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 e succ. mod. ed integr.; 2) reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24, elevabile di 1.032,913 euro per ognuno dei familiari eventualmente conviventi, se anche essi titolari di reddito (in particolare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.115/2002, ed a seguito dell'aggiornamento dei limiti di reddito contenuti nel D.M. Giustizia del 1° aprile 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°169 del 23.07.2014), "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad €11.369,24 [...] Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante". Inoltre, ai sensi dell'art.92 D.P.R. n.115/2002, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di €1.032,00 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato stesso).

Salerno, li 04/04/2019

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)



52

**Carlo Mattia Medugno**

---

**Da:** Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.giustizia.it>  
**Inviato:** mercoledì 5 aprile 2017 08:56  
**A:** carlomattia.medugno@giustizia.it  
**Oggetto:** Successful Mail Delivery Report  
**Allegati:** details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.giustizia.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<politel.sa@poliziadistato.it>: delivery via  
mail.poliziadistato.it[62.77.42.99]:25: 250 2.0.0 29hymfckn3-1 Message  
accepted for delivery

ai  
mezz

53



**POLIZIA DI STATO**  
SEZIONE  
POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI  
SALERNO

PROCURA DELLA REPUBBLICA per il Tribunale di Salerno	
UFFICIO CORRISPONDENZA	
19 APR. 2017	
Ore .....	Il Funzionario

Prot. MIPG nr. 00304/17

Salerno, li 06 aprile '17

**OGGETTO: Procedimento Penale N. 1930/2017 R.G. notizie di reato /Mod. 21**

**Alla Procura della Repubblica**  
**c/o il Tribunale Ordinario di Salerno**  
alla c.a. del Sost. Proc. dott.ssa Valleverdina Cassaniello

^^^^^^

Con riferimento al procedimento penale in oggetto e in eseguo alla delega di indagine datata 23.03.2017 con la quale la S.V. disponeva di accertare l'esistenza del sito www.avvocatopinto.it, le modalità di accesso nonché la pubblicazione degli articoli riportati in querela, si comunica quanto segue:

Da una ricerca in rete effettuata in data 28.03.2017 è stato riscontrato che il sito www.avvocatopinto.it non è più visibile (all.to. 1).

Da una ricerca mediante il motore di ricerca Google, scrivendo parola chiave "Avvocato Pinto Casi Trattati" appare la homepage del sito con la scritta "non ci sono articoli in questa categoria". (all.to 2)

Dal WOIS DNS si è accertato che www.avvocatopinto.it è registrato sui server di Aruba s.p.a Registrante ed amministratore è Francesco Pinto via Lucania, 9 Corigliano Calabro (CS) (l'indagato) (all.to 3)

Per quanto sopra detto quest'ufficio è impossibilitato ad evadere quanto richiesto in delega.

Tanto si comunica e si resta a disposizione per eventuali determinazioni che la S.V. intenderà adottare in merito.

Nota V. Sov.te Bisogno Ciro



Il Coordinatore del Settore  
Isp. della Polizia di Stato  
Roberta MANZO

Visto per l'invio  
Il Responsabile la Sezione  
Isp. Capo della Polizia di Stato  
Antonio Buglione

ALL. 1

54

404 - Articolo non trovato

Non è possibile visualizzare questa pagina, potrebbe essere a causa di:

1. un **bookmark/preferiti** scaduto
2. una ricerca attraverso il motore di ricerca che ha una **indicizzazione non aggiornata** di questo sito
3. un **indirizzo compilato male**
4. **non hai accesso** a questa pagina
5. la risorsa richiesta non esiste.
6. si è verificato un errore durante l'esecuzione della richiesta.

Prova a visitare una delle seguenti pagine


- [Home Page](#)

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito e riporta l'errore

Articolo non trovato

ALL. 2

55



Home » Casi trattati

28 Mar 2017

**Menu Principale**

- [Home](#)
- [Casi trattati](#)
- [Contatti](#)

*Cerca nel sito ...*

Cerca... Cerca...

**Vinaora Visitors Counter**

Oggi	15
Ieri	26
Questa settimana	52
Settimana precedente	17078
Questo mese	568
Mese precedente	669
Tutto	17248
<hr/> Il tuo IP: 217.59.138.182 28-03-2017 12:14 Visitors Counter	

Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.

@Copyright 2015 - Tutti i diritti riservati

ALL 3

56

Home > Whois Lookup > AvvocatoPinto.it

# Whois Record for AvvocatoPinto.it

Find out more about Project Whois and DomainTools for Windows.

**DOMAINTOOLS** for Windows [Download Now](#)  
 Access domain ownership records from your desktop

## Related Domains For Sale or At Auction

1 2 3 More >

- TuoAvvocato.com (\$895)
- LavVocatoDelDiavolo.com (\$2,295)
- FirenzeAvvocato.com (\$3,395)
- StudioAvvocatoFeri.com (\$2,595)
- ItaliaAvvocato.com (\$4,899)
- EAvvocato.com (\$1,795)

## Whois & Quick Stats

Registrant Org	FRANCESCO PINTO is associated with ~22 other domains	<a href="#">↗</a>
Dates	Created on 2006-11-09 - Expires on 2017-11-09 - Updated on 2016-11-25	<a href="#">↗</a>
IP Address	62.149.140.201 - 245 other sites hosted on this server	<a href="#">↗</a>
IP Location	🇮🇹 - Toscana - Bibbiena - Aruba S.p.a. - Shared Hosting And Mail Services	
ASN	🇮🇹 AS31034 ARUBA-ASN, IT (registered Feb 12, 2004)	
Whois History	47 records have been archived since 2010-05-24	<a href="#">↗</a>
Whois Server	whois.nic.it	

## Website

Website Title	🌐 404 - Articolo non trovato	<a href="#">↗</a>
Server Type	Apache	
Response Code	404	
SEO Score	81%	
Terms	83 (Unique: 59, Linked: 2)	
Images	0 (Alt tags missing: 0)	
Links	1 (Internal: 1, Outbound: 0)	



Sitemap Blog Terms of Service Privacy Policy Contact Us Domain News © 2017 DomainTools

Whois Record (last updated on 2017-03-28)

57

Domain: avvocatoPinto.it  
 Status: ok  
 Created: 2006-11-09 00:00:00  
 Last Update: 2016-11-25 00:41:31  
 Expire Date: 2017-11-09

Registrant

Organization: FRANCESCO PINTO  
 Address: VIA LUCANIA, 9  
 Corigliano Calabro  
 87064  
 CS  
 IT  
 Created: 2007-03-01 11:02:05  
 Last Update: 2011-03-04 15:31:23

Admin Contact

Name: Francesco Pinto  
 Address: VIA LUCANIA, 9  
 Corigliano Calabro  
 87064  
 CS  
 IT  
 Created: 2006-11-09 00:00:00  
 Last Update: 2011-03-04 15:31:23

Technical Contacts

Name: Francesco Pinto  
 Address: VIA LUCANIA, 9  
 Corigliano Calabro  
 87064  
 CS  
 IT  
 Created: 2006-11-09 00:00:00  
 Last Update: 2011-03-04 15:31:23

Registrar

Organization: Aruba s.p.a.  
 Name: ARUBA-REG  
 Web: http://www.aruba.it

Nameservers


dns.technorail.com  
 dns2.technorail.com  
 dns3.arubadns.net  
 dns4.arubadns.cz

Tools

Whois History	
Hosting History	
Monitor Domain Properties	▼
Reverse IP Address Lookup	▼
Network Tools	▼
Buy This Domain ▼	

Visit Website

Preview the Full Domain Report



58

Image Supplied By DomainTools.com

View Screenshot History


Available TLDs

General TLDs Country TLDs

The following domains are available through our preferred partners. Select domains below for more information. (3rd party site)

- Taken domain.
- Available domain.
- Deleted previously owned domain.

AvvocatoPinto.com	View Whois
AvvocatoPinto.net	Buy Domain
AvvocatoPinto.org	Buy Domain
AvvocatoPinto.info	Buy Domain
AvvocatoPinto.biz	Buy Domain
AvvocatoPinto.us	Buy Domain



a.i.  
me f



**POLIZIA DI STATO**  
SEZIONE  
POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI  
SALERNO

59

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno	
UFFICIO CORRISPONDENZA	
19 APR. 2017	
Ore	Il Funzionari

Prot. Nr. MIPG 00304/17

Salerno, li 10 aprile 2017


**Oggetto:** Proc. Pen. 1930/2017 R.G.N.R. Mod 21.

**Indagato:** Pinto Francesco Antonio, nato Corigliano Calabro il 11.05.1949 ivi residente in Località Turio s.n.c.

**Alla Sezione Polizia postale  
E delle Comunicazioni di COSENZA**



E per conoscenza



**Alla Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Salerno**  
(alla c.a. della Dott. Ssa Valleverdina Cassaniello)

Confidando nella fattiva collaborazione, e in virtù della sub delega concessa si invia la delega riferita al procedimento penale in oggetto datata 4 aprile 2017 a firma della dott.ssa Valleverdina Cassaniello Sost. Proc. della Procura della Repubblica di Salerno con preghiera di voler evadere quanto con essa richiesta.

A evasione della stessa vorrete trasmettere il tutto Alla A.G. richiedente e a quest'Ufficio per corredo atto.

Si allega delega ed atti presenti al fascicolo di quest'ufficio

Nota  
V. Sov. Bisogno Ciro

Il Coordinatore del Settore  
Isp. Capo della P. di S.  
Roberto Manzo

Visto per l'inoltro  
Il Responsabile la Sezione  
Isp. Capo della P. di S.  
Antonio Buglione





Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

089/5645033 - FAX 036

Alla Polizia Postale di SALERNO

con facoltà di sub- delega

**Oggetto: denuncia allegato in copia**

**Per la Polizia Postale**

Prego volere procedere ad interrogatorio di Pinto Francesco Antonio con le modalità di cui all' art. 375 c.p.p. contestandogli il reato di cui all' art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione " casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo , viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi :

*" non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage*

*Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera*

*Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo*

*Non sono mai stato quell' avvocato che usufruiva della scorta presso l' Isola Margarita e Caraca ( Venezuela )*

*Non sono L' avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta "*

Date delle pubblicazione ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela.

Allego informazione di garanzia da notificare all' indagato unitamente all' invito a comparire ex art. 375 c.p.p.

Ringrazio per la massima cortese e sollecita evasione della presente delega

Salerno, 4 aprile 2017

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Vallevendina Cassaniello



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
POLIZIA DI STATO  
Via F. Conforti n. 11 – SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it

a. i.  
61

Prot. 76/17/S.P.G./AC

Salerno, 05 maggio 2017

Oggetto: Proc. pen. 1930/2017 Reg. Mod. 21.

**RACC.TA A MANO**  
**All. vari**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**C/O IL TRIBUNALE ORDINARIO**  
**c.a. dott.ssa Valleverdina CASSANIELLO**  
**SALERNO**

In riferimento alla delega del 23/03/2017 nell'ambito del proc. pen. in oggetto indicato, si trasmette l'allegata documentazione qui pervenuta dalla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, Ufficio sub-delegato allo svolgimento delle attività, e alla quale si rimanda per le determinazioni che la S.V. riterrà opportuno adottare.

Ispettore Capo della Polizia di Stato  
CUCCIA Antonio



Responsabile della Sezione di P.G.  
Vice Questore Aggiunto  
Dr. Giovanni *[Signature]*



62



**Da:** posta-certificata@cert.interno.it  
**A:** sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
**CC:**  
**Oggetto:** CONSEGNA: P.P. 1930/17/21 Richiesta di indagini  
**Data:** Tue Mar 28 12:18:35 CEST 2017

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/03/2017 alle ore 12:18:35 (+0200) il messaggio

"P.P. 1930/17/21 Richiesta di indagini" proveniente da

"sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it"

ed indirizzato a: "sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 26DB8E38-EDFB-3208-9B7E-D14401BEA249@cert.interno.it  
postacert.eml (481184)

**Testo del messaggio originale contenuto nel postacert.eml:**

Si trasmette la richiesta riflettente l'oggetto con relativi allegati.

Si ringrazia

F.to Isp. C. Polizia di Stato Cuccia Antonio

**Allegati al messaggio originale contenuto nel postacert.eml:**

Delega AG.pdf (18713)

Querela + allegati.pdf (193494)

Richiesta Squadra Mobile Cosenza.pdf (98901)

dati-cert.xml (966)

smime.p7s (3346)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il Tribunale di Salerno  
Sezione di Polizia Giudiziaria  
**POLIZIA DI STATO**  
Via F. Conforti n. 11 – SALERNO  
tel. 0895645472 / fax 0895645368  
sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
sezpgprocura.sa@cert.messaggistica

63

Prot. 76/17/S.P.G./AC

Salerno, 28 marzo 2017

Oggetto: Procedimento penale n. 1930/2017 Reg. Mod. 21.

**ALL. 2** **ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE.....COSENZA**  
**@PEC: sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it**

Facendo seguito a comunicazioni per le vie brevi con codesto Ufficio, pregasi voler svolgere le attività di indagini di cui all'allegata delega dell'A.G. che si trasmette unitamente alla querela, con allegato, presentata dall'avv. Pietro CARACCILO

Si ringrazia per la collaborazione e la sollecitudine con la quale sarà espletato quanto richiesto, sottintendendo che l'esito dovrà essere trasmesso a questa Sezione di P.G.

Ispettore Capo della Polizia di Stato  
CUCCIA Antonio



Il Responsabile della Sezione di P.G.  
Vice Questore Aggiunto  
Dr. Giovanni AMOBIO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

64



**Da:** "Per conto di: sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it" <posta-certificata@cert.interno.it>  
**A:** sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it  
**CC:**  
**Oggetto:** *POSTA CERTIFICATA: Esito Delega d'indagine Proc. Pen. 1930/17  
RGNR mod. 21*  
**Data:** Thu May 04 16:30:19 CEST 2017

In allegato quanto in oggetto.

Esito delega indagini Proc. Pen. 1930-17.pdf (1114809)



ADO: CSPQ00  
Prot: 0017215 del 04/05/2017 Uscita  
Uor: CSPQ30

Cod. Amm.: m\_it



QUESTURA DI COSENZA  
SQUADRA MOBILE

4ª SEZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO E LA P.A.  
Telefono 0984/8980520-545 fax 8980516 - PEC: [samob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it](mailto:samob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it)

Cat. Q.2.4/17 Sq. Mob.

Cosenza, 4 Maggio 2017

**OGGETTO: Procedimento Penale n. 1930/17 R.G.N.R. mod. 21**

**Esito indagini delegate**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI  
Sezione di P.G. – POLIZIA DI STATO**

**SALERNO**

Inviata via pec: [sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it)

In relazione alla delega di indagine datata 29 marzo 2017, nell'ambito del procedimento penale n. 1930/17 R.G.N.R. mod.21, questo Ufficio ha proceduto ad effettuare gli accertamenti richiesti da codesta A.G. escutando a sommarie informazioni l'Avv. CARACCIOLLO Pietro, Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), nonché a richiedere copia degli atti inerenti i fatti esposti in querela alla Stazione dei CC di Montalto Uffugo.

In data 21 aprile 2017, si è proceduto dunque ad escutare a sommarie informazioni l'Avv. CARACCIOLLO in merito ai fatti da lui esposti nella querela del 14 febbraio 2017 e, soprattutto, in che modo lo stesso è venuto a conoscenza della memoria illustrativa presentata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro dal Giudice di Pace, Avv. PINTO Francesco Antonio.

Nello specifico lo stesso ha dichiarato che: "... Trascorso quasi un anno dal deposito dell'esposto e non avendo avuto alcun riscontro in merito, nel 2016 mi sono recato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per chiedere informazioni, la segretaria di cui non ricordo il nome mi riferiva per vie brevi che l'esposto aveva dato esito negativo, per cui le chiesi di poter visionare il relativo fascicolo. Questa però mi riferì che ciò non era possibile per cui ho inoltrato alla segreteria del Presidente del Consiglio Giudiziario istanza di accesso agli atti e di estrazione delle copie del fascicolo, ma con sua nota il

66

Presidente respingeva la richiesta adducendo che tali atti di procedimento disciplinare fossero secretati e dando indicazione di fare richiesta al C.S.M. per estrarre copia del solo provvedimento che ha definito il procedimento di che trattasi. Ho poi inoltrato al C.S.M. tale richiesta ottenendo come risposta che avrei dovuto effettuare il versamento dei diritti di copia per poter ottenere quanto richiesto. Essendo scemato pertanto l'interesse, in considerazione dell'esito negativo del procedimento, non ho richiesto la copia di tale provvedimento di cui ho poi preso visione nel gennaio 2017 allorché alcuni colleghi mi hanno riferito dell'esistenza di un sito realizzato dall'Avv. PINTO sul quale erano stati pubblicati, oltre alle sue considerazioni, che mi hanno indotto a sporgere querela, anche una serie di documenti tra i quali appunto il provvedimento emesso dal C.S.M. ... )

In merito alla conoscenza delle famiglie "CUNTRERA-CARUANA", il CARACCILO ha riferito che nel comune di Montalto Uffugo, paese di cui è Sindaco, non vi sono famiglie residenti con quei cognomi.

Questo Ufficio ha appurato, in maniera informale, che PINTO Francesco Antonio non svolge più le funzioni di Giudice di Pace nel Circondario di Montalto Uffugo anche per come dichiarato anche dallo stesso sindaco CARACCILO, il quale ha riferito che il PINTO è stato trasferito presso la sede giudiziaria di Roma.

Per quanto riguarda gli atti redatti da personale dei C.C. della Stazione di Montalto Uffugo, inerenti in fatti in causa, quel personale militare ha comunicato che vi è il Procedimento Penale avente n.2452/2015 mod. 21, della Procura della Repubblica di Salerno, di cui è titolare il Sostituto Procuratore Dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI, per fatti accaduti nel gennaio 2015 presso la sede del Giudice di Pace di Montalto Uffugo; per quanto riguarda la presenza delle famiglie "CUNTRERA-CARUANA" nei comuni vicini al Comune di Montalto Uffugo, il medesimo Comando C.C. ha risposto che gli stessi non risultano colà censiti. )

Si allega:

- Verbale di S.I. dell'Avv. CARACCILO Pietro;
- Comunicazione della Stazione C.C. di Montalto Uffugo.

Nota redatta dall'Isp. Capo Rosina DE NAPOLI e dal Sovrintendente Capo Rocco Francesco SILVESTRI

IL DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

(Dr. Fabio CATALANO)

67



**QUESTURA DI COSENZA**  
**SQUADRA MOBILE**

**4ª Sezione Reati contro il Patrimonio e contro la P. A.**  
Tel. 09848980545-520  
pec: sqmobile.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

**Oggetto: Verbale di sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p. da:**

**CARACCIOLO Pietro**, nato il 22/06/1959 a Cosenza, residente a Montalto Uffugo (CS) in via Garibaldi n°16, identificato con C.I. n°AX6298895 rilasciata dal Comune di Residenza in data 25/03/2016, Avvocato, utenza telefonica 3476030026.

\*\*\*\*\*

Il 21 Aprile 2017 alle ore 12:30, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, innanzi ai sottoscritti Ufficiali P.G. Rosina DE NAPOLI (Isp. Capo) e Rocco Francesco SILVESTRI (Sovr. Capo), appartenenti all'Ufficio in intestazione è presente **CARACCIOLO Pietro**, in oggetto generalizzato, per essere escusso nell'ambito del **Proc. Pen. 1930/17 mod. 21** della Procura della Repubblica di Salerno, su delega del **Sost. Proc. Dott.ssa Valleverdina CASSANIELLO**, in merito alla querela presentata il 14/02/2017 presso la Procura della Repubblica di Cosenza: *Mi chiamo CARACCIOLO Pietro sono nato il 22/06/1959 a Cosenza e risiedo a Montalto Uffugo (CS) in via Giuseppe Garibaldi n°16. Da quasi trenta anni esercito la professione di Avvocato, occupandomi esclusivamente di diritto civile, inoltre da giugno 2014 ricopro la carica di Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), città dove risiedo con la mia famiglia sin dalla nascita. Dal novembre 2014 alcuni dipendenti comunali di Montalto Uffugo, dopo aver svolto opportuno corso di formazione, sono stati distaccati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo al posto dei dipendenti ministeriali che hanno fatto rientro presso il Tribunale di Cosenza. A partire da quel giorno i rapporti di "amicizia" che incorrevano tra me ed il Giudice di Pace coordinatore Avv. Francesco Antonio PINTO si sono deteriorati portandomi a segnalare, dapprima al Presidente del Tribunale di Cosenza e successivamente al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, oltre alle inefficienze dell'Ufficio Giudiziario anche dei comportamenti illeciti di cui si è reso responsabile lo stesso Giudice. Alla luce di questi comportamenti ho ritenuto necessario, in qualità di Sindaco, segnalare questi fatti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, perché adottasse i provvedimenti ritenuti opportuni. Trascorso quasi un anno dal deposito dell'esposto e non avendo avuto alcun riscontro in merito, nel 2016 mi sono recato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per chiedere informazioni, la segretaria di cui non ricordo il nome mi riferiva per vie brevi che l'esposto aveva dato esito negativo, per cui le chiesi di poter visionare il relativo fascicolo. Questa però mi riferì che ciò non era possibile per cui ho inoltrato alla segreteria del Presidente del Consiglio Giudiziario istanza di accesso agli atti e di estrazione delle copie del fascicolo, ma con sua nota il Presidente respingeva la richiesta adducendo che tali atti di procedimento disciplinare fossero*

68  
secretati e dando indicazione di fare richiesta al C.S.M. per estrarre copia del solo provvedimento che ha definito il procedimento di che trattasi. Ho poi inoltrato al C.S.M tale richiesta ottenendo come risposta che avrei dovuto effettuare il versamento dei diritti di copia per poter ottenere quanto richiesto. Essendo scemato pertanto l'interesse, in considerazione dell'esito negativo del procedimento, non ho richiesto la copia di tale provvedimento di cui ho poi preso visione nel gennaio 2017 allorché alcuni colleghi mi hanno riferito dell'esistenza di un sito realizzato dall'Avv. PINTO sul quale erano stati pubblicati, oltre alle sue considerazioni, che mi hanno indotto a sporgere querela, anche una serie di documenti tra i quali appunto il provvedimento emesso dal C.S.M.--//


**A.D.R.:** In merito alla memoria illustrativa non sono mai venuto a conoscenza del suo contenuto ne della sua presentazione, ma ritengo sia stata presentata dall'Avv. PINTO, come da lui indicato nel sito.

**A.D.R.:** Non conosco le Famiglie CUNTRERA - CARUANA che per quanto di mia conoscenza non risiedono nel comune del quale io sono Sindaco.--//


**A.D.R.:** Dal mese di Febbraio 2017 so per certo che l'Avv. Pinto non ricopre più la funzione di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) ma è stato trasferito presso la sede giudiziaria di Roma.

Fatto, riletto confermato e sottoscritto.

La persona informata sui fatti



Gli Ufficiali di P.G.





LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

- Stazione di Montalto Uffugo (CS) -

Tel/fax 0984/932891

Nr.46/77-0/2017 di prot.

Montalto Uffugo, 03.05.2017

Rif.f.nr.Cat.Q.2.4/2017 Sq.Mob. del 26.04.2017.

OGGETTO: -Delega di Indagine inerente il procedimento penale n.1930/2017  
RGNR Mod.21 della Procura della Repubblica di Salerno.

ALLA QUESTURA – SQUADRA MOBILE DI  
4^ SEZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO E LA P.A. COSENZA @  
sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

====oooOooo====

In esito a quanto richiesto con foglio in riferimento si comunica che questo Comando non dispone di relazioni o informative inerenti la vicenda inerente il procedimento penale in oggetto indicato e che né presso gli uffici anagrafe ricadenti nella giurisdizione (Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano) né agli atti d'ufficio risultano censiti appartenenti alle famiglie CUNTRERA-CARUANA. Tuttavia si rappresenta che il procedimento in oggetto potrebbe essere conseguenza dell'annotazione n.64/2-0/2015 datata 25.01.2015 di questo Comando inoltrata alla Procura della Repubblica di Cosenza inerente l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo – Dott. Antonio PINTO dalla quale è scaturito procedimento penale n.2452/2015 Mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI.

M.C.De Donnantonio

IL COMANDANTE  
(Luogotenente Pierluigi DANIELI)



**POLIZIA DI STATO**  
**Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni**  
**"Calabria"**

**SEZIONE di COSENZA**  
tel./fax 0984-687411-18  
poltel.cs@poliziadistato.it

Cosenza, 05 giugno 2017

Prot. Nr. 109/2017 cat. Q2/2

**OGGETTO:** Procedimento penale nr. 1930/17 R.G.N.R. mod. 21.

*a. i.*

Trasmissione atti.

**ILL. MO SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

**Dott.ssa Vallerdina Cassaniello**

**SALERNO**

e.p.c.

**ALLA SEZIONE POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI**

**SALERNO**

\*\*\*\*

In riferimento al fascicolo processuale indicato in oggetto, si comunica che in data 17/05/2017 in questi uffici veniva notificato a PINTO Francesco Antonio l'informazione di garanzia emessa dalla S.V. in data 04/04/2017 di cui si trasmette la relata (All.1) redigendo contestualmente verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. PINTO Alessandra (All.2)

Si trasmette altresì il verbale di interrogatorio effettuato in data 27/05/2017 con relativi inviti a comparire (All.3)

Nota redatta dall'Assistente Capo Gallo Pasquale

Il Responsabile della Sezione  
Sost. Comm. della Polizia di Stato  
(Dr.ssa Tiziana SCARPELLI)

*P. agli atti*

*Verifica anche in base a (v. allegato) e memoria difensore Pinto*

*Se 9.06.2017 HSPee*

*V. Cornelli*



**POLIZIA DI STATO**  
SEZIONE  
POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI  
SALERNO



Prot. Nr. MIPG 00304/17

Salerno, li 10 aprile 2017

Oggetto: Proc. Pen. 1930/2017 R.G.N.R. Mod 21.

Indagato: Pinto Francesco Antonio, nato Corigliano Calabro il 11.05.1949 ivi residente in Località Turio s.n.c.

**Alla Sezione Polizia postale  
E delle Comunicazioni di COSENZA**

E per conoscenza

**Alla Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Salerno**  
(alla c.a. della Dott. Ssa Valleverdina Cassaniello)

Confidando nella fattiva collaborazione, e in virtù della sub delega concessa si invia la delega riferita al procedimento penale in oggetto datata 4 aprile 2017 a firma della dott.ssa Valleverdina Cassaniello Sost. Proc. della Procura della Repubblica di Salerno con preghiera di voler evadere quanto con essa richiesta.

A evasione della stessa vorrete trasmettere il tutto Alla A.G. richiedente e a quest'Ufficio per corredo atto.

Si allega delega ed atti presenti al fascicolo di quest'ufficio

Nota  
V. Sov. Bisogno Ciro

Viso per l'invio  
Il Responsabile la Sezione  
Isp. Capo della P. di S.  
Antonio Buglione



Il Coordinatore del Settore  
Isp. Capo della P. di S.  
Roberto Manzo



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

088/5645033 - FAX 036

Alla Polizia Postale di SALERNO

con facoltà di sub- delega

**Oggetto: denuncia allegato in copia**

**Per la Polizia Postale**

Prego volere procedere ad interrogatorio di Pinto Francesco Antonio con le modalità di cui all' art. 375 c.p.p. contestandogli il reato di cui all' art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione " casi trattati " degli articoli ove lo stesso Caracciolo , viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell' ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti, in ordine ai testuali passaggi :

*" non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage*

*Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera*

*Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo*

*Non sono mai stato quell' avvocato che usufruiva della scorta presso l' Isola Margarita e Caraca ( Venezuela )*

*Non sono L' avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chigago anni trenta "*

Date delle pubblicazione ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela.

Allego informazione di garanzia da notificare all' indagato unitamente all' invito a comparire ex art. 375 c.p.p.

Ringrazio per la massima cortese e sollecita evasione della presente delega

Salerno, 4 aprile 2017

Il S. Procuratore  
Dott.ssa Valleverdina Cassantiello



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

**INFORMAZIONE DI GARANZIA ed informazione sul  
diritto di difesa**  
- art. 369 c.p.p. - 369 bis c.p.p.

Si informa la persona sottoposta alle indagini:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro il 11.05.1949, ivi residente in località Turibò s.n.c.;  
Difeso *d'ufficio* dall'avv.to **Giuliana Raffaella SCARPETTA**, con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Paio, 22 - tel.089238529 - cell.3386994201;

in quanto può avervi interesse che:

ai sensi dell'art. 369 c.p.p. questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine ai reati:

p. e p. dall'art. 595 c.p., per avere offeso la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo, a mezzo pubblicazioni sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) sul detto sito ovvero sulla sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo, viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo nonché a mezzo memorie già inoltrate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro, come persona informata sui fatti in ordine ai testuali passaggi:

"Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage"; Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera; Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo; Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'isola Margarita e Caracas (Venezuela); Non sono l'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta".

In data delle pubblicazioni ed eventuale permanenza degli articoli riportati in querela

Pertanto, la si invita ad esercitare la facoltà di nominare un difensore nelle forme di legge (fatta avvertenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n.217, che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge).

Si invita, altresì, le persona sottoposte ad indagini a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni nei modi di legge con avvertimento che vi è obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in mancanza, insufficienza od

inidoneità della dichiarazione o elezione le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo di notifica del presente atto.

### INFORMA

La persona sottoposta alle indagini, come sopra compiutamente generalizzata:

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che, in qualità di persona sottoposta alle indagini, ha le seguenti facoltà e diritti: non rispondere ad alcuna domanda in caso di interrogatorio ai sensi dell'art. 64, co 2° lett. b) c.p.p., presentare memorie o richieste scritte ai sensi dell'art. 121 c.p.p., chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi e con le formalità di cui agli artt. 392 e ss. c.p.p., presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagini, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini ai sensi dell'art. 415 - bis c.p.p., nominare investigatori privati autorizzati ai sensi della L. n. 397/2000 e consulenti tecnici; nonché tutte le altre facoltà e diritti di legge che il proprio difensore di ufficio provvederà ad indicare all'occorrenza;
- che ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p. e che, in mancanza, sarà comunque assistita dal difensore di ufficio, individuato nella persona dell'avv.to Giuliana Raffaella SCARPETTA, con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Paio, 22 - tel. 089238529 - cell. 3386994201;
- che vi è l'obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio, ove non sussistano le condizioni per accedere all'ammissione al gratuito patrocinio, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato sono le seguenti: 1) presentazione al Giudice delle Indagini Preliminari di istanza per l'ammissione di patrocinio a spese dello Stato, con allegata documentazione, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 e succ. mod. ed integr.; 2) reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24, elevabile di 1.032,913 euro per ognuno dei familiari eventualmente conviventi, se anche essi titolari di reddito (in particolare, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.115/2002, ed a seguito dell'aggiornamento dei limiti di reddito contenuti nel D.M. Giustizia del 1° aprile 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°169 del 23.07.2014), "può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini della imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad €.11.369,24 [...] Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante". Inoltre, ai sensi dell'art.92 D.P.R. n.115/2002, se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito di cui sopra sono elevati di €.1.032,00 per ciascuno dei familiari conviventi con l'interessato stesso).

Salerno, li 02/04/2012

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)

SEZIONE POLIZIA DELLE COMUNICAZIONI  
87100 COSENZA

..... Cat .....  
L'anno 2017 addì 17 del mese di Maggio  
alle ore 12,30 in Ufficio Sezione Polizia Postale  
Noi sottoscritti Ass. C. G. P. P.

.....  
.....  
diamo atto di aver ricevuto ..... copia in  
scritta nota a Pinto Francesco Antonio  
identificato a mezzo Telex Ordine Avvocat  
FL.C.S. n° 862 quasi il 14/5/2010

*Ass. C. P. P.*



*Ass. C. P. P.*

AD 2 76



**POLIZIA DI STATO**  
**Compartimento Polizia delle Comunicazioni**  
**“Calabria”**  
**SEZIONE di COSENZA**  
**Tel./fax 0984-687411 – 18**  
**poltel.cs@poliziadistato.it**

**OGGETTO:** Verbale di nomina del difensore di fiducia e contestuale dichiarazione di elezione di domicilio a carico di: PINTO Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) in data 01.05.1949, ivi residente Contrada Thurio s.n.c. identificato tramite tessera dell’Ordine degli Avvocati nr. 862 emessa il 14/01/2016.-----//

L’anno 2017, addì 17 del mese di maggio alle ore 12:25 negli uffici della Sezione in intestazione, innanzi al sottoscritto Ag.te di Polizia Giudiziaria, Ass. C. GALLO Pasquale, in servizio presso l’ufficio in intestazione, è presente PINTO Francesco Antonio, in oggetto generalizzato il quale, indagato per il reato di cui all’ art. 595 c.p. nel Proc. Pen. nr. 1930/2017 della Procura della Repubblica di Salerno dichiara di confermare la nomina dell’avvocato PINTO Alessandra del foro di Castrovillari quale suo difensore di fiducia, nomina già comunicata alla Dott.ssa Cassaniello della Procura della Repubblica di Salerno.-----//

Inoltre dichiara di eleggere il proprio domicilio ai sensi dell’Art. 161 C.P.P. in Corigliano Calabro (CS) alla Contrada Ralla presso lo studio legale del difensore di fiducia, tel. 360/856147,avvertendolo sia dell’obbligo di comunicare ogni mutamento dichiarato o eletto sia del fatto che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore ancorché di ufficio.-----//

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale in duplice copia di cui una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno, e l’altra conservata agli atti di quest’ ufficio.-----//  
 Letto, confermato, sottoscritto.-----//

*Francesco Pinto*  
  
*Ag. Te. Gallo*



**POLIZIA DI STATO**  
**Compartimento Polizia delle Comunicazioni**  
**“Calabria”**  
**SEZIONE di COSENZA**  
**Tel./fax 0984-687411 - 18**  
**poltel.cs@poliziadistato.it**

Oggetto: Verbale di interrogatorio di cui all'art. 375 c.p.p. a carico di : PINTO Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) in data 01.05.1949, ivi residente Contrada Thurio s.n.c. identificato tramite tessera dell'Ordine degli Avvocati nr. 862 emessa il 14/01/2016.

L'anno 2017, addì 27 del mese di maggio, alle ore 10:30 negli Uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cosenza.-----//

Innanzi al sottoscritto Uff.le di P.G. della Polizia di Stato Sost. Comm. SCARPELLI Tiziana collaborata dall'Ass.C. SANTELLI Enzo, è comparso PINTO Francesco Antonio, sopra generalizzato, identificato a mezzo tessera dell'Ordine degli Avvocati nr. 862 emessa il 14/01/2016, il quale invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde: Sono PINTO Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) in data 01.05.1949, ivi residente Contrada Thurio s.n.c. Lo stesso è difeso dal proprio legale di fiducia, Avvocato PINTO Alessandra del foro di Castrovillari (CS) che è presente all'atto. L'indagato, invitato a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni ex art. 161 c.p.p. con l'avvertimento degli obblighi e delle conseguenze previsti da tale disposizione, al riguardo dichiara:-----//

Intendo confermare il domicilio precedentemente eletto, ovvero in Corigliano Calabro (CS) alla Contrada Ralla presso lo studio legale del difensore di fiducia, tel. 360/856147.-----//

A fronte di quanto sopra esposto si avvisa il PINTO a norma dell'art. 64 c.p.p. che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che, salvo quanto disposto dall'art. 66 comma 1, ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso; che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dell'art. 197 c.p.p. e le garanzie previste dall'art. 197 bis c.p.p.-----//

L'Ufficiale di P.G. procedente, alla presenza del difensore di fiducia, contesta a PINTO Francesco Antonio la violazione di cui all'art. 595 c.p. perché a mezzo di pubblicazioni sul sito internet “www.avvocatopinto.it” offendeva la reputazione di Caracciolo Pietro, sindaco di Montalto Uffugo (CS) nonché a mezzo memorie inoltrate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità indicava il predetto Caracciolo quale persona informata su determinati fatti, quindi si invita PINTO Francesco Antonio, ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa, con l'avviso che ha facoltà di non rispondere e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso.-----//

Il PINTO Francesco Antonio dichiara:-----//

Intendo rispondere.-----//

Ho preso atto del contenuto dell'informazione di garanzia e della fonte di prova, precisando quanto segue, per una completa visione storica dei fatti. Sono iscritto (a far data dal gennaio 1981) all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Castrovillari (proveniente dall'Albo di Rossano). Negli anni ho trattato principalmente affari penali. Ho esercitato le funzioni di Giudice di Pace di Montalto Uffugo dal 26-04-1999 fino al 19-02-2017 e dal 20-02-2017 sono Giudice di Pace di Roma. Nella qualità di Giudice di Pace di Montalto Uffugo ho avuto un ottimo rapporto professionale con la Classe Forense, i Cittadini, i miei Superiori Gerarchici. In particolare, con i Presidenti del Tribunale

*Esco Antonio Pardo*

*v. Monedeo*

*[Signature]*

di Cosenza che si sono succeduti. Ho conosciuto l'Avv. Caracciolo Pietro, presentatomi dal Presidente del Tribunale di Cosenza Cons. Dott. Antonio Madeo. Il Caracciolo, conoscendo la mia propensione di Avvocato nella trattazione di affari penali, mi ha rappresentato delle problematiche del fratello di un suo conoscente in custodia cautelare. Mi chiedeva la disponibilità ad accettare l'incarico professionale, evidenziando la solvibilità del suo amico ad onorare la mia parcella. Rispondevo affermativamente. Il Caracciolo fissava un appuntamento presso un bar nei pressi di Piazza Fera (Cosenza), subordinando l'orario alla conclusione dell'udienza che trattavo davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo. All'incontro il Caracciolo mi presentava un signore qualificatosi per Gaspere Cuntrera. Notavo dall'abbigliamento: catena e crocifisso d'oro massiccio, anelli molteplici ed altro, che trattavasi di un soggetto di interesse operativo. Il Caracciolo offrì la consumazione al bar ed il pranzo in un ristorante ubicato in un vicolo nei pressi di Piazza Fera. Tempo dopo, il Caracciolo mi proponeva un viaggio a Toronto, su sollecitazione di Gaspere Cuntrera, al fine di perfezionare l'incarico professionale difensivo. A Toronto, siamo stati ospiti di molteplici persone originarie di Montalto Uffugo. Preciso che eravamo: il fratello del Caracciolo (Oscar), il cognato (Filosa), Tarasi Salvatore (imprenditore con l'intento di commercializzare patate della Sila in Canada), Caracciolo Pietro. Una mattina, Caracciolo Pietro ci comunicava un suo personale impegno, per cui il suesteso gruppo veniva accompagnato da Tony Nigro (originario di Montalto Uffugo e residente a Toronto) a visitare le cascate del Niagara. Nell'occasione, in un momento in cui eravamo soli, il Nigro mi confidava che voleva tornare a Montalto Uffugo ed aveva programmato una sua candidatura a Sindaco. Mi confidava, inoltre, che l'Avv. Caracciolo Pietro aveva chiesto a "don" Gaspere di candidarsi a Sindaco di Montalto Uffugo, per cui "don" Gaspere lo aveva invitato "a fare un passo indietro". Sebbene dispiaciuto, Tony Nigro "faceva un passo indietro", conformemente alla direttiva di "don" Gaspere Cuntrera. Nell'ultimo giorno di permanenza a Toronto, il pranzo veniva offerto da "don" Gaspere. Nell'occasione, ho ribadito la mia disponibilità ad assumere l'incarico professionale, il quale poteva essere perfezionato in un imminente ritorno in Italia (il fratello di Gaspere era detenuto in Italia). Durante la campagna elettorale del 2014, tenutasi in Montalto Uffugo, dopo le "confidenze" di Tony Nigro, ho rifiutato di partecipare agli inviti elettorali del Caracciolo, poiché non avevo condiviso la vicinanza politica a "don" Gaspere, nonché alle frequentazioni con la "famiglia" Cuntrera (a volte, alcuni componenti venivano ospitati nella "suite" della sua villa). Il mio allontanamento dal Caracciolo e la mancata partecipazione agli incontri politici, incrinava il rapporto personale, fino a degenerare. Infatti, eletto Sindaco di Montalto Uffugo, il Caracciolo ha profuso ogni impegno per creare disfunzioni all'Ufficio (addirittura, ero costretto a comprare le risme di carta per stampare i provvedimenti, nonché ad utilizzare una mia stampante, con personale acquisto del toner). Inoltre, le disfunzioni hanno raggiunto l'apice, allorquando l'Ufficio è stato fisicamente chiuso per più tempo. In una delle due occasioni, il Procuratore Capo della Repubblica di Cosenza Dott. Dario Granieri delegava il Maresciallo dei Carabinieri Danielli Pierluigi, affinché consegnasse le chiavi dell'Ufficio al Caracciolo - Sindaco e provvedesse alla riapertura (vi era già stato il passaggio dal personale ministeriale a quello comunale). Il Caracciolo mi attribuiva le disfunzioni del mancato funzionamento dell'Ufficio ed ha chiesto al Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti, Dott.ssa Rosa Scotto Di Carlo) la mia sostituzione. Mi ha denunciato ed è stato attivato il provvedimento disciplinare dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro, il quale ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura la mia revoca dalle funzioni di Giudice di Pace. In sede di comparizione a Catanzaro, ho presentato memoria difensiva, che consegno in copia. (All.1) Il Consiglio Superiore della Magistratura ha annullato la richiesta di revoca del Consiglio Giudiziario di Catanzaro, che consegno in copia. (all.2). Ho denunciato Caracciolo Pietro per interruzione di pubblico servizio,

Francesco Antonio Fico

Avv. Moneddu

abuso in atti d'ufficio ed altro. Il procedimento è stato trattato irritualmente presso il Tribunale di Cosenza. Per lo stesso fatto (fotocopia conforme alla denuncia del Caracciolo) il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi, mi ha denunciato all'Ufficio Giudiziario di Salerno, per cui pende procedimento penale. Ho proposto denuncia nei confronti del Danielli per comportamenti penalmente rilevanti. Non mi risulta che la mia denuncia contro il Danielli Pierluigi abbia avuto alcun corso presso l'Ufficio Giudiziario di Salerno. All'attualità, per gli stessi fatti, Caracciolo Pietro mi ha nuovamente denunciato ed è stato attivato il presente procedimento, per avere pubblicizzato la vicenda de quo sul mio sito internet. La reiterazione delle denunce del Caracciolo ha una finalità punitiva e finalizzata, all'evidenza, alla mia programmata eliminazione con lo strumento giudiziario. Ho depositato una memoria difensiva ex art. 121 cpp, già a conoscenza della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina. La Magistratura procedente dell'Ufficio Giudiziario di Salerno, con saggezza ed equilibrio, mi renderà giustizia per il continuo stalking a cui sono sottoposto e, certamente, attiverà tutti i rimedi processuali tipici per frenare gli illegittimi ed illegali comportamenti dell'Avv. Caracciolo Pietro - Sindaco di Montalto Uffugo, posti in essere nei miei confronti, in concorso con altri. Riservo, nel prosieguo processuale, di ulteriormente dedurre e produrre.//

Domanda: E' lei che gestisce il sito internet www.avvocatopinto.it?-----//

Risposta: Si sono io ed ho deciso di aprire questo sito 2006.//

Domanda: E' stato lei a pubblicare sul sito "www.avvocatopinto.it" nella sezione "casi trattati" degli articoli ove lo stesso Caracciolo viene indicato come responsabile del malfunzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo?-----//

Risposta: Ho pubblicato io la memoria difensiva del Consiglio Giudiziario di Catanzaro quindi ho solo reso pubblica la mia memoria quindi documenti senza fare alcun commento sui fatti.//

Domanda: Può dare spiegazioni relativamente alle memorie inoltrate al Consiglio Giudiziario di Catanzaro e ad altre Autorità nelle quali indicava il suddetto Caracciolo Pietro come persona informata sui fatti in ordine ai testuali passaggi: -----//

***Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;***

***Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;***

***Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;***

***Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'Isola Margarita e Caraca (Venezuela);***

***Non sono L'avvocato di altra realtà territoriale presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chigago anni trenta***-----//

Risposta: Rispondo a detta domanda rinviando al paragrafo XVI pag. 15 della memoria difensiva che ho allegato. //


Di quanto sopra, contestualmente, è stato redatto il presente verbale in triplice copia, terminato alle ore 11:10 del giorno, di cui una copia viene trasmessa al P.M. mandante, l'altra conservata agli atti di questo Ufficio e l'ultima a richiesta viene consegnata al difensore il quale rinuncia ai termini.---//

Letto, confermato e sottoscritto.-----//


La parte



il difensore



l'ufficiale di p.g.



ALL 1<sup>80</sup>

**AVV. FRANCESCO A. PINTO**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**  
*Casella Postale n. 42*  
**87065 CORIGLIANO STAZIONE (CS)**  
**TEL. 360/856147**  
**e-mail: francesco.pinto-1949@poste.it**

On.le **CONSIGLIO GIUDIZIARIO**  
**CATANZARO**  
e, per conoscenza  
**Chiar.mo Sig. Presidente**  
**Tribunale di Cosenza**  
e, per conoscenza  
**Chiar.mo Sig. Procuratore della Repubblica**  
**Tribunale di Cosenza**

Oggetto: Proc. disciplinare n. 4/15 a carico del Dott. Francesco Antonio Pinto, Giudice di pace coordinatore dell'Ufficio di Montalto Uffugo.

#### MEMORIA ILLUSTRATIVA

Mi è pervenuta la comunicazione di cui all'oggetto, del seguente tenore:

*Il Presidente della Corte,*

*letto il verbale di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e l'esposto prodotto, esaminati i documenti dallo stesso depositati in data 21 aprile 2015;*

*letta la nota 715/2015 del 16 aprile 2015, del Presidente del Tribunale di Cosenza dalla quale risulta una situazione di gravi difficoltà di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo;*

*rilevato che l'esame di detta documentazione evidenzia che il dr. Francesco Antonio Pinto, Giudice di pace di Montalto Uffugo, ha tenuto un comportamento gravemente vessatorio nei confronti di un addetto all'Ufficio con le funzioni di cancelliere, determinando uno stato patologico e la paralisi dell'Ufficio;*

*considerato che il predetto Giudice di pace, con atto del 24 gennaio 2015 ha "autorizzato a svolgere le funzioni di cancelliere" sul presupposto che la stessa avesse prestato <<servizio volontario di cancelliere a far data ininterrottamente dal 2005 sino all'attualità, con preparazione degli atti prodromici e successivi alle udienze civili e penali trattate, nonché assistenza e verbalizzazione di udienza>> senza che vi fosse alcun rapporto di dipendenza con il Ministero della Giustizia o con l'Amministrazione Comunale, determinando in tal modo, rischi di nullità delle attività e dei provvedimenti adottati;*

**CONTESTA**

*Al dr. Francesco Antonio Pinto, Giudice di pace di Montalto Uffugo, ai sensi dell'art. 17 DPDR 10 giugno 2000 n. 198, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione,*

*“autorizzato”, fuori dai casi previsti dalla legge, all’”esercizio delle funzioni di cancelliere” ed all’assistenza in udienza la congiunta Alessandra Pinto, determinando in tal modo, rischi di nullità degli atti.*

<I>

#### ANTECEDENTE

Per motivi di salute ho avuto difficoltà a guidare l’autovettura, per cui mia figlia Alessandra Pinto mi ha accompagnato presso l’Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo, sia nei giorni delle udienze, che durante gli altri giorni (allegato A).

Studentessa di giurisprudenza, preparava gli esami, sotto la mia guida e partecipava alle varie attività dell’Ufficio (durante l’attesa).

Negli anni e nel tempo collaborava volontariamente con la Cancelliere Carla Infusino (attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza).

-----  
Durante l’assenza giustificata della Infusino ha svolto le funzioni di Cancelliere la Segretaria Comunale Dott.ssa Virginia Milano ed il Maresciallo dei Carabinieri Paolo Benvenuti.

In una occasione, non avendo la disponibilità di nessuno, ho tenuto udienza penale con il commesso Vincenzo Carnevale (attualmente in servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza).

Ho sempre rispettato la consegna del regolare funzionamento dell’Ufficio, evitando qualunque disagio alla Classe Forense ed ai Cittadini.

Nessuno ha mai sollevato alcun rilievo oppure è stato inficiato alcun atto, sebbene portato all'esame degli Organi Superiori (gravame al Tribunale e ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione).

<II>

OPERATIVITA' CON I DIPENDENTI COMUNALI

Fino alla data del 16-12-2015 sono stati presenti i dipendenti ministeriali e dal 17-12-2015 il funzionamento è stato affidato ai dipendenti comunali.

Il Comune di Montalto Uffugo ha dato **formalmente** la disponibilità di tre dipendenti:

- Ragioniere Remo Barbetta, proveniente dal Comando Vigili Urbani.
- Il Sig. Fullone Gianpaolo, proveniente dalla Protezione Civile.
- Il Sig. Ponissi Carlo, **su ordine del Sindaco Avv. Pietro Caracciolo**, è stato utilizzato presso il Comune di Montalto Uffugo all'Ufficio Elettorale.

-----  
In data 08 gennaio 2015 ho relazionato al Sig. Presidente del Tribunale, evidenziando quanto segue:

*Il personale comunale presente dimostra ottimi requisiti collaborativi ma, nel breve o nel lungo periodo, non è nelle condizioni di autonoma gestione di tutti gli affari di Cancelleria.*

*Tale circostanza, nel tempo, può comportare un rallentamento e la finale determinativa paralisi del funzionamento dell'Ufficio, con inevitabile conseguenziale interruzione del servizio.*

*Tale analisi è fondata sulle seguenti circostanze:*

- in data **20-12-2014** (trattazione della prima udienza civile) ho avuto la presenza solo del Ragioniere Barbetta Remo;
- ho chiesto dell'assenza di Fullone (il Ponissi era destinato, si ripete, per ordine del Sindaco all'Ufficio Elettorale);
- Barbetta mi ha risposto: è stato mandato in ferie dalla Dott.ssa Virginia Milano (Segretario Generale) dal **18-12-2014** al **30-12-2014**;
- ho lamentato la mancata informativa (su mia formale richiesta la Segretaria Generale mi rispondeva in data **23-12-2014** e mi informava di avere concesso le ferie al Fullone su sua autonoma decisione).

In pari data il Rag. Barbetta stava ultimando la preparazione dei fascicoli dell'udienza, allorquando avvertiva un malessere (essudorazione, bava dalla bocca, tremolio ed altro).

Un Carabiniere (testimone in un procedimento) allertava la guardia medica.

Il Dottore della guardia medica interveniva immediatamente e, rivolto al Barbetta, diceva: *il solito problema?*

*Il Barbetta è stato portato presso il presidio ospedaliero.*

*Nei giorni successivi l'Ufficio è stato materialmente chiuso.*

*Infatti, Barbetta era malato, Fullone in ferie e Ponissi all'Ufficio Elettorale.*

**Il Sindaco pretendeva che andassi a prendere le chiavi dell'Ufficio dal Barbetta e provvedessi ad aprire e chiudere, nonché ad espletare le incombenze di Cancelleria.**

Precisavo che non rientrava nelle mie competenze e funzioni.

*Stante il reiterato comportamento omissivo del Sindaco Avv. Pietro Caracciolo, che ha comportato una reiterata interruzione di un pubblico servizio, sull'intervento del Sig. Presidente del Tribunale e, su ordine del Procuratore della Repubblica, il Maresciallo Danielli (una prima volta ed una seconda volta un Funzionario della Procura della Repubblica), ha consegnato le chiavi dell'Ufficio del Giudice di pace al Sindaco Avv. Pietro Caracciolo, affinché provvedesse alla regolare apertura e funzionamento.*

*L'Ufficio è stato gradualmente abbandonato e non solo in riferimento alla gestione del personale comunale, ma anche alla materiale carenza di toner, carta ed altro (inutilmente sollecitati dalla Infusino, dal Barbetta e dalla Belsito).*

E' intercorsa una fittissima corrispondenza, rilevando quanto segue:

- dalla miriade di comunicazioni, la Dott.ssa Virginia Milano ha sempre fatto presente al Sindaco l'indisponibilità nello svolgere i due incarichi, informandone delle emergenti criticità anche il Presidente del Tribunale.

Il Sindaco è andato oltre:

ha attribuito le criticità del mancato funzionamento dell'Ufficio anche al Presidente del Tribunale, nei seguenti termini: (comunicazione del Sindaco del 02-01-2015) ... già nel mese di novembre 2014 si erano verificate alcune carenze di servizio evidenziate dal Giudice di pace ... *Barbetta Remo* ... chiedeva che venissero specificati gli ambiti entro i quali avrebbe potuto svolgere la sua attività lavorativa ... le chiavi dell'Ufficio in suo possesso, sarebbero state a disposizione in caso di necessità ...

**(comunicazione del Sindaco del 07-01-2015)**

... in considerazione dello stato di malattia comunicato dal sig. *Barbetta*, perdura la chiusura dell'Ufficio, con gravissime ripercussioni, con continue lamentele da parte degli utenti e con interruzione del servizio di amministrazione della giustizia ...

(comunicazione del Sindaco del 08-04-2015) ... per ciò che attiene agli adempimenti di cancelleria limitatamente al rilascio delle copie degli atti, anche in forma esecutiva, è stato delegato il Segretario Comunale che svolgerà tali incombenzi presso il suo ufficio nella casa comunale ... solo per scrupolo evidenzio che la circolare ministeriale del 17-12-2014 prevedeva la permanenza dei dipendenti ministeriali ... tuttavia la copiosa corrispondenza intercorsa, ciò non è avvenuto.

E' appena il caso di evidenziare che il Sindaco, con nota del 09-01-2015, aveva affermato **la idoneità del personale comunale** e che aveva "dimenticato" di avere **ripetutamente scritto che il Ponissi era in servizio all'Ufficio Elettorale**.

Nella comunicazione del 24-03-2015, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale è riportato: ... *a seguito di richiesta di mobilità volontaria per interscambio presentata in data 06-02-2015 dai dipendenti comunali Remo Barbetta e Marialuisa Belsito ... al termine della formazione la dipendente comunale Belsito ... in attesa del decorso del termine previsto per la formazione del nuovo dipendente individuato, sarebbe opportuno il rinvio d'ufficio delle udienze calendarizzate ... alternativamente si chiede al Presidente del Tribunale l'applicazione del personale ministeriale.*

Il Presidente del Tribunale ha rigettato la richiesta.

Di fatto, però, le udienze civili e penali non si sono svolte regolarmente, per il mancato adempimento delle incombenze di rito (preparazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi).

<III>

“VOLONTARIA” RICHIESTA DI INTERSCAMBIO FRA BARBETTA REMO CON BELSITO MARIA LUISA

La sostituzione del Barbetta con la Belsito, nelle funzioni di Cancelliere, è stata determinata dal Sindaco:

- in base ai reiterati comportamenti omissivi del Barbetta;
- in frequenti momenti di eccessiva euforia il Barbetta esternava affettuosissimi baci ed abbracci (per un riscontro agevole può

essere sentita la Dott.ssa Maria Caprio – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza).

A volte interrompeva la verbalizzazione dell'udienza penale affermando: *devo capire cosa sto scrivendo.*

In altri momenti il Rag. Barbetta piangeva ininterrottamente e senza giustificato motivo (per un riscontro agevole può essere sentito il dipendente comunale Fullone Gianpaolo.

<IV>

Per le varie udienze (civili e penali) il Sindaco promuoveva alla carica di Vice Segretario Generale, **il giorno prima**, un dipendente comunale ed **ordinava allo stesso di prestare servizio, quale Cancelliere, per il solo giorno d'udienza dalle 8.30 alle 14.00.**

<V>

L'udienza penale del 28-03-2015 non si è tenuta per “mancata conoscenza” della Segretaria Dott.ssa Virginia Milano e del Sindaco delle date delle udienze tabellari !!!!!!!!!!!!!

<VI>

All'udienza del 11/04/2015, all'atto della trattazione del primo processo disponevo la costituzione delle parti e mi sentivo rispondere dal Cancelliere (Vice Segretario Generale nominata *ad horas*): *che cos'è la costituzione delle parti?*

All'atto della verifica delle notifiche, il Cancelliere mi consegnava il fascicolo, precisando verbalmente: *veda lei non so dove mettere mano.*

68

*Gli Avvocati presenti non hanno sopportato oltre e si sono astenuti dal trattare i processi, lamentando anche la inidoneità del Cancelliere nominato dal Sindaco (vedasi relazione della Dott.ssa Antonella Massimilla – VPO presso la Procura della Repubblica di Cosenza, allegata al fascicolo d'Ufficio).*

<VII>

*All'udienza penale del 09/05/2015, il PM faceva presente che erano stati trasmessi dodici fascicoli penali.*

*Si prendeva atto che non erano stati iscritti e si trovavano (probabilmente) nella posta non evasa e nella materiale disponibilità del Segretario Generale Dott.ssa Virginia Milano.*

*All'ennesimo omesso adempimento ne ho informato la Procura della Repubblica di Cosenza, il quale ha chiesto un'informativa.*

*La relazione, con documentazione, è stata comunicata anche alla Corte d'Appello di Catanzaro ed al Tribunale di Cosenza.*

*La Dott.ssa Belsito (Cancelliere) ha provveduto alla iscrizione e, in data 04-07-2015, mi ha consegnato i fascicoli.*

*In pari data ho emesso il decreto di fissazione di nuova udienza.*

<VIII>

**FALSITA' DELLE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI MONTALTO UFFUGO AVV. PIETRO CARACCILO**

*L'esposto del Sindaco del 31-03-2015 contro la mia persona, di cui ho preso cognizione con il rilascio delle copie del fascicolo del presente procedimento disciplinare, rappresenta un concentrato di inesattezze e caluniose falsità, desumibili documentalmente anche*

90

dall'affermazione: ... *Trattasi della Dott.ssa Alessandra Pinto la quale, nel settembre 2014, aveva avanzato al sottoscritto richiesta di assunzione presso il Comune di Montalto Uffugo, che però è stata disattesa in quanto non sussistevano i presupposti di legge per aderire alla stessa.*

L'ira funesta del Sindaco (di natura da determinarsi) gli ha fatto dimenticare, ancora una volta, che, in data 06-03-2014 la Dott.ssa Alessandra Pinto era stata ammessa all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Civica del Comune di Montalto Uffugo, con previsione di € 1.200,00= (milleducecento euro) di rimborso spese, con termine fino al 06 marzo 2015 (allegato 1).

La revoca datata 02-03-2015 (appena 4 giorni prima della scadenza contrattuale annuale), pubblicata il 06 marzo 2015 (allegato 2) è imputabile ad un atteggiamento non sereno, anzi a dir poco astioso nei miei confronti, riversatosi sulla formazione di mia figlia, sottraendole anche la possibilità di rientrare nelle spese sostenute (rimborso spese previste nella determina – euro 100,00= al mese).

<IX>

MANCATO REPERIMENTO DI ALCUNI FASCICOLI

In riferimento al mancato reperimento dei fascicoli penali, la Belsito ha narrato di essersi assentata in un'occasione e di avere chiuso a chiave l'Ufficio.

Al rientro, ha avuto un grande spavento, poiché vi erano persone che rovistavano tra i fascicoli.

Mi ha rappresentato che l'Ufficio del Giudice di Pace è intercomunicante col Comando Vigili Urbani.

Dopo una rivisitazione, i fascicoli penali sono stati rinvenuti !!!!!!!!!!!

<X>

RILASCIO ILLEGITTIMO ED ILLEGALE DI COPIE AUTENTICHE DI DECRETI INGIUNTIVI

La Belsito mi ha comunicato che, esaminando gli atti dell'Ufficio, ha rilevato che la Segretaria Generale Dott.ssa Virginia Milano ha rilasciato copia autentica di decreti ingiuntivi in forma esecutiva, senza la firma del Giudice di Pace.

<XI>

ORDINI E DIRETTIVE DEL SINDACO DI MONTALTO UFFUGO ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO

Al compimento del corso la Sig.ra Belsito Marialuisa è stata immessa nelle funzioni di Cancelliere dal Sindaco di Montalto Uffugo Avv. Pietro Caracciolo (allegato 3).

La Belsito prende ordini e direttive dal Sindaco e, per conoscenza, ne informa il Presidente del Tribunale (allegato 4).

Il Presidente del Tribunale, cortesemente, mi porta a conoscenza delle comunicazioni della Belsito, riguardanti l'Ufficio.

<XII>

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA RELAZIONE DI SERVIZIO DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI DI MONTALTO UFFUGO PIERLUIGI DANIELLI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COSENZA

La relazione del Sottufficiale riporta alcuni aspetti dell'andamento dell'Ufficio.

Ha omesso di riportare (essendo passato sotto la sua percezione) che l'andamento dell'Ufficio era ed è condotto in maniera ottimale.

Ha omesso di relazionare che, per fatti non attinenti all'Ufficio, il Sindaco Avv. Pietro Caracciolo ed alcune persone a lui vicine hanno creato la situazione di incompatibilità.

Infatti, **non viene riportato** che, a **fomentare la protesta** è l'Avv. **Alberto Rossi, assessore al personale del Comune di Montalto Uffugo.**

Inoltre, l'Avv. **Torricella**, legata all'Avv. Rossi, si è rivolta al Presidente del Tribunale, lamentando disfunzioni e ritardi del personale comunale.

Dalla carta intestata emerge che lo Studio Legale "**Rossi - Torricella**", è dell'Avv. Rossi, **assessore al personale del Comune di Montalto Uffugo**, e dell'Avv. Torricella, legata all'Avv. Rossi.

Non ha relazionato il Maresciallo Danielli sulla "strana" revoca dell'incarico alla Dott.ssa Alessandra Pinto effettuata dal Sindaco Avv. Pietro Caracciolo, appena quattro giorni prima della scadenza, e pubblicata il giorno della scadenza naturale.

<XIII>

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

Nella relazione del Presidente del Tribunale traspare saggezza ed equilibrio.

Infatti, evidenzia il comportamento non condivisibile del Sindaco Avv. Pietro Caracciolo nella gestione dell'Ufficio.

E' appena il caso di riscontrare, nelle reiterate comunicazioni rivolte al Sindaco, che il Presidente del Tribunale ha precisato (comunicazione del 08-01-2015 prot. n. 16/15):

*Appare il caso di rimarcare:*

- *la necessità che l'Ente locale accerti ed attesti l'effettiva presenza del personale già individuato e la potenziale operatività presso l'ufficio mantenuto in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio stesso;*
- *l'attribuzione al Giudice Coordinatore del potere direttivo ed organizzativo.*

**Il Sindaco ha sempre disatteso ed ignorato la direttiva Presidenziale**, dando personali disposizioni e direttive all'Ufficio del Giudice di pace.

<XIV>

**Ho presentato istanza di trasferimento ad altra sede.**

**Per i disservizi sopra illustrati, non mi vengono corrisposti gli emolumenti dal mese di Febbraio 2015, con grande disagio.**

<XV>

Dalla relazione della Dott.ssa Belsito datata 01-07-2015 emerge tutta la gestione dell'Ufficio, **per come condotta e diretta dal Sindaco Avv. Pietro Caracciolo** (allegato 5).

<XVI>

**Sono trattato come un delinquente.**

**Eppure non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:**

- a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a "don" Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage;
- b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;
- c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;
- d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela);
- e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo *Chicago anni trenta*.

**Sono una persona moralmente sana ed apprezzata, per i seguenti ordini di motivi (per citarne alcuni):**

- ho prestato servizio militare per conto e nell'interesse dello Stato Italiano, con l'attestazione del proprio diretto superiore: *... al suddetto sono stati affidati incarichi di alta responsabilità e*

*segretezza e che tali compiti sono stati svolti con attaccamento ed alto senso del dovere (allegato 6);*

- sono stato confermato lodevolmente (vedasi l'ultima valutazione antecedente alle conferme d'Ufficio – allegato 7) nelle funzioni di Giudice di Pace Coordinatore, con la seguente motivazione: *valutati sussistenti il possesso da parte del giudice istante dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti ... l'inesistenza di cause di incompatibilità nonché di altre cause e di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dall'istante e delle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell'amministrazione della giustizia; l'idoneità dell'istante ad assolvere degnamente per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze del servizio, avuto riguardo anche all'attività svolta dal medesimo, come desunta dalla valutazione dei provvedimenti giurisdizionali allegati alla domanda di conferma delibera di confermare, per un terzo mandato di quattro anni ... nell'incarico di giudice di pace per la sede di Montalto Uffugo – Circondario di Cosenza, il seguente aspirante: Pinto Francesco Antonio.*

<XVI>

Sui fatti, per come esposti, che saranno puntualmente e specificamente trattati ed approfonditi nel prosieguo difensivo, si conclude:

Accertata l'infondatezza dell'accusa formulata dal Sindaco del Comune di Montalto Uffugo Avv. Pietro Caracciolo nei confronti del Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo Dott. Francesco Antonio Pinto, rigettarla, con ogni conseguenziale statuizione.

Corigliano / Catanzaro 07-07-2015.

Dott. Francesco Antonio Pinto

Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e stato, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, l'Avv. Francesco Antonio Pinto, del Foro di Castrovillari, ed eleggo domicilio nel suo studio in Corigliano Calabro Stazione c.da Ralla.

Dott. Francesco Antonio Pinto

Giudice di pace coordinatore di Montalto Uffugo

Vera ed autentica la firma

Avv. Francesco Antonio Pinto

17-3 14:31

0983/81152

Roma 17/03/2016  
 Com. Protocollo P5174/2016

16-3 14:28

B.LO.

F.P.A.

AP 2



*Consiglio Superiore della Magistratura*

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Riservata

Al Capo del Dipartimento  
 dell'Organizzazione Giudiziaria  
 del Personale e dei Servizi  
 Direzione Generale dei Magistrati  
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
 Via Arenula, 70  
 ROMA

Ill.mo sig. Presidente  
 della Corte di Appello di  
 CATANZARO

Ill.mo sig. Presidente  
 del Tribunale di  
 COSENZA

**OGGETTO: Pratico num. 829/GP/2015**

**Dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza).**

Nota in data 13 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione e successivo esposto del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 marzo 2016, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con nota in data 13 ottobre del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza);

OSSEVA.

1.- Con atto in data 22 aprile 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. PINTO Francesco Antonio, giudice di pace nella sede di Montalto Uffugo, la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie e grave violazione di legge per avere, abusando dei poteri della funzione, "autorizzato", fuori dai casi previsti dalla legge, all'esercizio

17-3 14:31



F. PA

Roma	17/03/2015
Protocollo	PE174/2015

10-3 14:20

G.C.

delle funzioni di cancelliere e all'assistenza in udienza, la propria figlia Alessandra Pinto, determinando, in tal modo, rischi di nullità degli atti», avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di nominare un difensore, di presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiedesse indagini o prove.

La contestazione trae origine dal verbale in data 1 aprile 2015 di audizione del Sindaco del Comune di Montalto Uffugo e dall'esposto, con allegati, dallo stesso depositato il 21 aprile 2015 con cui venivano segnalate la criticità nel funzionamento del locale Ufficio del Giudice di Pace ed i provvedimenti organizzativi adottati dal giudice di pace coordinatore, nonché dagli accertamenti disposti dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed esitati con nota in data 16 aprile 2015, e relativi allegati, del Presidente del Tribunale vicario di Cosenza, dott.ssa Rosa Scotto di Carlo.

2.- Con atto in data 18 maggio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, rilevato che il giudice di pace incolpato non aveva presentato memorie e documenti, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dalle funzioni di giudice di pace, e con ulteriore atto in pari data - notificato all'interessato il successivo 26 maggio 2015 - comunicava al dott. PINTO che per la trattazione della procedura dinanzi alla Sezione autonoma per i giudici di pace di quel Consiglio Giudiziario era stata fissata la seduta del 3 giugno 2015 ore 10.00, poi differita alle ore 15.30 dello stesso giorno, avvertendolo altresì della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un difensore e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo impedimento, di sarebbe proceduto in sua assenza.

Il dott. PINTO, presa conoscenza del differimento alle ore 15.30 del 3 giugno 2015 della seduta del Consiglio Giudiziario, con propria nota inviata il 28 maggio 2015 comunicava alla Corte di Appello di Catanzaro di non aver avuto alcuna informazione circa la contestazione degli addebiti disciplinari mossi nei suoi confronti, chiedendo quindi di esserne posto a conoscenza al suo indirizzo e-mail, e con ulteriore missiva diretta al Presidente della Corte di Appello ed inviata per fax il 10 giugno 2015 lamentava la consegna tardiva delle raccomandate contenenti l'attivazione del procedimento disciplinare a suo carico del 22 aprile 2015 e l'avviso di comparizione dinanzi alla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario datato 18 maggio 2015, atteso che tali raccomandate - a lui indirizzate presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, ove venivano protocollati entrambi in data 9 giugno 2015 - erano state ad egli consegnate dal cancelliere soltanto il 10 giugno 2015, quando cioè la data della seduta del Consiglio Giudiziario era già trascorsa, e chiedeva quindi di essere rimesso in termini e di poter estrarre copia del fascicolo al fine di poter compiutamente espletare la sua attività difensiva.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 17 giugno 2015, preso atto della missiva trasmessa dall'incolpato con la quale rilevava la tardiva comunicazione della sua convocazione per il 3 giugno 2015, disponeva la riconvocazione del dott. PINTO per la seduta del 15 luglio 2015.

Ricevuta in data 19 giugno 2015 la comunicazione della seduta del Consiglio Giudiziario del 15 luglio 2015 fissata per la trattazione del procedimento, il dott. Francesco Antonio PINTO produceva una memoria difensiva datata 7 luglio 2015 nella quale affermava la correttezza del proprio operato, pur ammettendo ripetutamente il fatto, tra l'altro anche circostanziato dal provvedimento a sua firma in data 24 gennaio 2015, con il quale "autorizzava la dott.ssa Alessandra Pinto a svolgere funzioni di cancelliere per l'udienza penale" nella stessa data. A suo dire infatti, il personale destinato dal Sindaco a tale attività, risultava non idoneo a svolgere le funzioni di cancelliere, non avendo le necessarie conoscenze ed esperienza specifica, al contrario del suo congiunto che invece svolgeva dal 2005 fino ad allora servizio volontario, volto alla preparazione degli atti relativi alle udienze nonché alla verbalizzazione d'udienza.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro dava quindi corso, nella seduta del 15 luglio 2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. PINTO, il quale si riportava alla memoria depositata, negando

98

17-3 14:31



F. PA

Roma	17/03/2016
Protocollo	P 5174/2016

16/3 14:20

9.40.

ogni addebito contestatogli e ribadendo l'infondatezza delle doglianze formulate dal Sindaco di Montalto Uffugo.

All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario proponeva all'unanimità la revoca del giudice di pace.

3.- Pervenuti gli atti dalla Corte di Appello di Catanzaro, la competente Commissione consiliare disponeva di comunicare al dott. Francesco Antonio PINTO che il procedimento a suo carico sarebbe stato trattato nella seduta del 19 gennaio 2016, al fine di consentire al medesimo di partecipare alla seduta stessa per essere sentito personalmente anche con l'assistenza del difensore.

Il dott. PINTO con nota datata 13 gennaio 2016 comunicava di non poter essere presente alla seduta del 19 gennaio 2016 ed allegava una memoria riassuntiva delle difese svolte in precedenza.

La Commissione, in detta seduta, preso atto della comunicazione fatta pervenire dal giudice di pace, disponeva quindi di procedere all'audizione della dott.ssa Rosa Scotto di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, che veniva effettuata nella successiva seduta del 23 febbraio 2016.

All'esito, la proposta del Presidente della Corte di Appello e del Consiglio Giudiziario di Catanzaro non appare condivisibile.

Come si evince dalla motivazione della proposta di revoca formulata da quest'ultimo, il dott. PINTO ha provveduto, con proprio atto del 24 gennaio 2015, ad autorizzare all'espletamento delle «funzioni di Cancelliere nell'udienza penale del 24/01/2015» la propria figlia, Alessandra Pinto, che pure non era dipendente del Comune di Montalto Uffugo, avendo ella svolto, contemporaneamente, l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura civica municipale. E questo dopo che consimili provvedimenti di sostituzione erano stati anche in precedenza adottati in conseguenza di non persistente disputa polemica fra lo stesso dott. PINTO e l'Amministrazione cittadina, stigmatizzate dal Presidente del Tribunale di Cosenza, il quale aveva rilevato «la persistente inadeguatezza alle attività di rispettiva competenza per il regolare funzionamento dell'ufficio» e «l'operatività di [personale] in numero sufficiente all'autonoma e regolare funzionalità dell'ufficio», aggiungendo che «del tutto esulante dal legittimo esercizio del potere organizzativo e direttivo del Giudice Coordinatore e pertanto arbitrari i provvedimenti relativi al cd. cancelliere volontario, dottoressa Alessandra Pinto».

Questi fatti sono stati ritenuti dal Consiglio giudiziario come di accentuata gravità, in quanto idonei a manifestare l'incapacità dell'inculpato ad ottemperare ai propri doveri d'imparzialità, diligenza, correttezza ed equilibrio, oltre che causa, per la diffusa conoscenza degli stessi presso il locale Foro, di una situazione tale da compromettere, l'immagine del Giudice di pace nell'ambiente giudiziario di riferimento.

D'altra parte, sempre il Consiglio giudiziario ha ritenuto non persuasivi e non pertinenti gli argomenti difensivi - siccome riferiti alle condizioni oggettive di criticità, nel periodo d'interesse, dell'Ufficio di Montalto Uffugo, oppure alle pregresse esperienze lavorative e personali - esposti rassegnati dal dott. PINTO nella seduta del 15 luglio 2015 e dettagliati nella memoria difensiva, giudicandoli inadeguati a costituire esimente dall'illecito disciplinare imputato.

Sinteticamente, il sunnominato Magistrato onorario aveva sostenuto la correttezza del proprio operato, in specie sotto il profilo dell'imparzialità, correttezza ed equilibrio, sottolineando come le disfunzioni verificatesi presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo fossero da addebitare al comportamento omissivo della locale Amministrazione Comunale e, per essa, del Sindaco, Pietro Caracciolo, nonché all'inidoneità professionale dei dipendenti dell'anzidetto Comune, e come a dette disfunzioni, tramite il comportamento addebitatogli in termini di illecito disciplinare, avesse cercato di porre rimedio, e aveva altresì, da altra prospettiva, dimostrato il suo meritorio profilo professionale e personale.

Sui fatti testé citati è stata quindi sentita la dottoressa Rosa Scotto Di Carlo, Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza, la quale riferiva che le criticità riguardanti l'ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo erano iniziate già a ridosso delle circolari ministeriali che prevedevano la

17-3 14:31



F. PA

Roma	17/03/2016
Protocollo	P 5174/2016

B.C.O.

gestione autonoma degli uffici del giudice di pace con personale degli enti locali e derivavano da una sostanziale incomunicabilità tra il dott. PINTO e il Sindaco, che si palleggiavano, per così dire, la responsabilità dell'inefficienza dell'ufficio.

Convocato al fine di rendere conto della situazione, il dott. Pinto, secondo quanto riferito dalla dottoressa Scotto, denunciava l'inefficienza del personale dell'ente locale che avrebbe dovuto sostituire il personale giudiziario, chiedendo una sorta di prorogatio del personale giudiziario, eventualità però assolutamente non prevista dalle circolari ministeriali, e alla successiva richiesta di informazioni su una notizia che aveva ricevuto oralmente dal sindaco di Montalto Uffugo, e cioè dell'applicazione, così veniva denominata, della figlia per le udienze penali che si tenevano il sabato, confermava che in effetti ciò accadeva causa la carenza di personale disponibile, esperto per trattare gli affari dell'udienza penale, anche in considerazione del fatto che la figlia era in qualche modo collegata all'ente locale da un rapporto di tirocinio, per quanto riguardava la professione legale. Fattogli presente che, sia pure nell'emergenza, la soluzione non appariva praticabile, il dottor PINTO si impegnavo a tenere di ciò conto, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dal fatto che il personale individuato dall'ente locale - tre persone in tutto - a un certo punto era per così dire scomparso: chi era in malattia, chi era in ferie, chi non riusciva a svolgere i propri compiti senza una precisa figura di inquadramento superiore.

Per riassumere, dunque, dagli atti a disposizione e a seguito dell'audizione è risultato che il passaggio della gestione dal Ministero della Giustizia all'ente locale ha creato non trascurabili criticità che hanno dato la stura a una serie di problematiche ad un certo punto, forse, aggravate da sopravvenute difficoltà a livello di rapporti personali fra il Giudice di pace ed il Sindaco.

Problematiche che il giudice di pace ha tentato di superare adottando comportamenti sì censurabili, ma nella convinzione, presumibile, non risultando oggettivi dati in contrario, di agire comunque correttamente, in un contesto di eccezionalità, e, in ogni caso, nell'interesse dell'ufficio.

In considerazione di queste circostanze, oltre che delle ulteriori circostanze, pure attestate dalla dottoressa Scotto Di Carlo in sede di audizione, che le criticità sono state superate, che l'Ufficio del Giudice di Pace oggi funziona del tutto regolarmente e che in precedenza agli episodi contestati l'attività del dott. PINTO non aveva mai dato adito a rilievi, il Consiglio Superiore della Magistratura

delibera

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Francesco Antonio PINTO, giudice di pace nella sede di MONTALTO UFFUGO (circondario di Cosenza)."

SEGRETARIO GENERALE

(Paolo Piraccini)

Paolo Piraccini

201



POLIZIA DI STATO  
 Compartimento Polizia delle Comunicazioni  
 "Calabria"  
 SEZIONE di COSENZA  
 Squadra Amministrativa  
 tel. 0984-687411

INVITO PER LA PRESENTAZIONE  
 DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINE  
 - Artt. 375 - 549 c.p.p. -

Il sottoscritto Uff.le di P.G. Sost. Comm. SCARPELLI Tiziana, in servizio presso la Sezione della Polizia delle Comunicazioni di Cosenza, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno Dott.ssa Valleverdina Cassaniello, in ordine al procedimento penale nr.1930/2017 R.G.N.F. mod. 21

INVITA

PINTO Francesco Antonio nato a Corigliano Calabro (CS) in data 01/05/1949, ivi residente alla Contrada Thurio s.n.c a presentarsi, in qualità di persona sottoposta alle indagini in ordine al reato di cui all'artt. 595 c.p. per il giorno 27/05/2017 alle ore 10:30 innanzi a questa Autorità di Polizia Giudiziaria sita in Cosenza p.zza Crispi (c/o Poste vecchie) per rendere interrogatorio con l'assistenza del difensore di fiducia già nominato in atti, che verrà avvisato come di rito.-----//

Cosenza, 22/5/2017

*Avv. Francesco Antonio Pinto*



*[Signature]*



**POLIZIA DI STATO**  
**Compartimento Polizia delle Comunicazioni**  
**"Calabria"**  
**SEZIONE di COSENZA**  
tel./fax 0984-687413/18

Oggetto: Avviso al difensore.-----//

L'anno 2017 addì 22 del mese di maggio alle ore 10:00, negli Uffici della Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cosenza, il sottoscritto Uff.le di P.G. Sost. Comm. Tiziana SCARPELLI, così come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno Dott.ssa Valleverde-Cassaniello, in ordine al procedimento penale nr.1930/2017 R.G.N.R. mod. 21 nei confronti di PINTO Francesco Antonio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01/05/1949, ivi residente alla Contrada Thurio s.n.c, indagato per il reato di cui all'art. 595 c.p.

A V V I S A

L'Avvocato PINTO Alessandra, del Foro di Castrovillari (CS), con studio in Corigliano Calabro alla Contrada Ralla, che il giorno 27/05/2017 alle ore 10:30, presso il sopra citato Ufficio di Polizia delle Comunicazioni, sito in Cosenza, P.zza Crispi, si procederà ad interrogatorio nei confronti di PINTO Francesco Antonio.

L'AVVOCATO

*Avv. Alessandra Pinto*

Uff.le di P.G.



*[Handwritten signature of the Uff.le di P.G.]*

## Marilena Elisio

---

**Da:** Per conto di: ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it <posta-certificata@telecompost.it>  
**Inviato:** martedì 6 giugno 2017 14:35  
**A:** 'Marilena Elisio'  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: proc. penale 1930/17 RGNR MOD,. 21 - trasmissione atti.  
**Allegati:** postacert.eml (1,96 MB); daticert.xml

Messaggio di posta certificata

il giorno 06/06/2017 alle ore 14:34:30 (+0200) il messaggio

"I: POSTA CERTIFICATA: proc. penale 1930/17 RGNR MOD,. 21 - trasmissione atti." è stato inviato da "[ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it](mailto:ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it)"

indirizzato a:

[marilena.elisio@giustizia.it](mailto:marilena.elisio@giustizia.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [8E770762-D953-79BB-227B-68F67FD2E04D@telecompost.it](mailto:8E770762-D953-79BB-227B-68F67FD2E04D@telecompost.it)

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO ANTONIO PINTO**

O = non presente  
C = IT

STUDIO LEGALE  
Avv. Francesco Antonio PINTO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
C.da Ralla snc - 87064 Corigliano Calabro (CS)  
TEL.: 360 856147 – FAX.: 0983 81162  
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

**On.le Procura della Repubblica**

**Tribunale di Salerno**

**alla c.a. della Dott.ssa Cassaniello Valleverdina**

**Oggetto:** Proc. Pen. n. 1930/2017 R.G.N.R. (con data di iscrizione del 14-02-2017) a carico di Pinto Francesco Antonio nato a Corigliano Calabro il 01-05-1949 ed ivi residente, nella qualità di Giudice di pace (coordinatore all'epoca dei fatti) dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS).

Chiar.ma Dott.ssa Cassaniello,

Le evidenzio che in data 17-05-2017, la Polizia delle Comunicazioni di Cosenza mi ha notificato la Sua informazione di garanzia del 04-04-2017, individuata in oggetto.

In data 27-05-2017, su Sua disposizione, sono stato interrogato dalla Polizia delle Comunicazioni di Cosenza.

Pertanto chiedo di essere notiziato sullo stato del procedimento.

Ringrazio per la collaborazione.

Corigliano Calabro 09-10-2017.

Rispettosi Ossequi

Dott. Francesco Antonio Pinto, nella qualità di Giudice di pace

(coordinatore all'epoca dei fatti) dell'Ufficio di Montalto Uffugo (CS)

*no*  
*regli altri rinvii es uniceyou, in fase di definizione*  
*il 9.10.2017*

*HS. Pao*  
*V. Cassaniello.*

105

## Marilena Elisio

---

**Da:** mg\_anna.frattini <ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it>  
**Inviato:** lunedì 9 ottobre 2017 13:13  
**A:** 'Marilena Elisio'  
**Oggetto:** I: Proc. Pen. n. 1930/2017 R.G.N.R. (con data di iscrizione del 14-02-2017) a carico di Pinto Francesco Antonio  
**Allegati:** ISTANZA NOTIZIE PROCED PEN-signed.pdf

**Da:** FRANCESCO ANTONIO PINTO [<mailto:francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it>]  
**Inviato:** lunedì 9 ottobre 2017 12:55  
**A:** ricezione atti procura salerno  
**Oggetto:** Proc. Pen. n. 1930/2017 R.G.N.R. (con data di iscrizione del 14-02-2017) a carico di Pinto Francesco Antonio



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Salerno

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Salerno

Il Pubblico Ministero dott.ssa Valleverdina Cassaniello, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno,

Visti gli atti del **procedimento penale di cui in epigrafe** nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv.to Alessandra PINTO, del foro di Castrovillari, alla Contrada Ralla;

per il reato di cui all'art. 595 c.p.

## OSSERVA

L'analisi della presente vicenda orbita intorno all'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione.

In un sistema penale ispirato al principio del *favor rei* è indispensabile operare una valutazione concreta di tutti gli elementi fattuali prima di affermare la sussistenza di una responsabilità penale.

Alla luce di queste premesse, nell'analizzare la vicenda *de qua*, bisogna tener conto di tutte le circostanze inerenti al fatto denunciato.

La vicenda trae origine dalla querela presenta da Pietro CARACCILO, sindaco p.t. del Comune di Montalto Uffugo (CS), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e trasmessa in questa sede per ragioni di competenza.

Nell'esposto il denunciante afferma di essere stato diffamato da PINTO Francesco Antonio (ai tempi Giudice di Pace del Comune di Montalto Uffugo) attraverso la pubblicazione, su di un sito internet a quest'ultimo riconducibile, di materiale informatico contenente delle dichiarazioni in merito alle relazioni del primo cittadino con alcuni elementi di spicco del crimine organizzato.

L'esponente afferma di essere stato definito "persona informata dei fatti" inerenti ad una famiglia malavitosa all'interno di un contenuto pubblicato online dal gestore del sito.



Nello specifico l'indagato ha inserito sul sito internet una "memoria illustrativa", dallo stesso trasmessa al Consiglio Giudiziario di Catanzaro al fine di difendere il suo operato oggetto di accertamenti giudiziari in seguito ad una denuncia del CARACCIOLO per abuso d'ufficio; procedimento quest'ultimo esitato in un provvedimento assolutorio (come il parallelo incardinato dinanzi al CSM).

Questo dato assume un valore significativo dal momento che permette di far luce sulla situazione conflittuale intercorrente tra i protagonisti della presente vicenda. Situazione questa che si è delineata in seguito ad alcuni contrasti insorti tra le parti, in un primo momento legate da rapporti di cordialità.

I dissidi, su ambo i versanti, hanno interessato principalmente la gestione dei rispettivi uffici.

Per comprendere a pieno le dinamiche della vicenda è necessario evidenziare che l'indagato ha agito con la convinzione di essere vittima di una macchinazione, mirata ad allontanarlo dall'ufficio ricoperto (al riguardo appare eloquente il titolo "La mia programmata eliminazione" ed il relativo contenuto di una sua pubblicazione, pg. 17 in atti).

Questa circostanza testimonia la poca lucidità che ha guidato l'indagato nella sua azione, professatosi in più occasioni impaurito da tutta la vicenda che lo vedeva coinvolto, in quanto convinto di essere stato "condannato a morte" dalla mafia locale.

Nel documento, dal titolo emblematico, caricato in rete dall'indagato, lo stesso richiedeva un'audizione del Sindaco CARACCIOLO, in quanto informato dei fatti inerenti alla sua estraneità alle vicende attinenti alla Famiglia Cuntrera.

Va premesso che il contenuto della pubblicazione si presta ad una duplice interpretazione.

A tal proposito, a tenore del rigore testuale il denunciante sarebbe indicato come persona informata dei fatti utili a provare l'innocenza dell'indagato e non, anche, come responsabile degli stessi.

L'ambiguità del testo consente di affermare che il precipuo intento perseguito dall'indagato è la difesa personale e non l'accusa altrui, che non può sostanziarsi, esclusivamente, nel riferimento al denunciante come persona informata dei fatti.

Il significato polivalente dello scritto permette, anche, una diversa interpretazione, che è il frutto, però, di una lettura in "malafede", che in questa sede non può privilegiarsi, in quanto presuntiva.

Nei restanti contenuti pubblicati in rete l'indagato si è limitato ad esporre dei fatti attinenti all'andamento del suo ufficio, in modo critico, ma non certamente diffamatorio.

Lo stato di tensione e timore (o più correttamente terrore) che hanno condotto l'indagato ad agire, verosimilmente, in difesa della sua vita, ancor prima che della sua professionalità, costituiscono ulteriori parametri idonei ad escludere la sussistenza del reato.

In conclusione, deve evidenziarsi che non integra gli estremi del reato di diffamazione la pubblicazione di contenuti online non riconducibili ad una



rog

persona individuata né, tantomeno, concretamente individuabile, ma generici e rappresentativi di una visione soggettiva elaborata in merito ad una vicenda personalmente vissuta e ritenuta ingiusta.

Ritenuto che:

- Dalla prospettazione dei fatti, nonché da quanto acquisito in fase di indagini, non sono emersi gli elementi costitutivi del reato contestato;
- La condotta posta in essere dall'agente non appare sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 595 c.p.;
- Non vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

Visti gli artt. 408/411 c.p.p e 125 D.Lgs. n. 271/1989.

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

**MANDA**

alla Segreteria per quanto di competenza e, in particolare, per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini espletate.

Salerno, li 25.10.17

*Ferris Vito Sp. Procuratore*

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)

TRIBUNALE DI SALERNO Cancelleria del G.I.P. / G.U.P. UFFICIO ARCHIVIAZIONE
Oggi, 11 DIC 2017

VISTO
25 OTT. 2017

*Amor*



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di Salerno

**AVVISO ALLA PERSONA OFFESA  
DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- art. 408, comma 2 c.p.p. e 126 D.Lv. 271/89 -

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Valleverdina Cassaniello, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno;

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv.to Alessandra PINTO, del foro di Castrovillari, alla Contrada Ralla;

per il reato di cui **all'art. 595 c.p.**

Visto l'art. 408, co 2° c.p.p.

## AVVISA

**CARACCIOLO Pietro**, nato a Cosenza il 22.06.1959, residente in Montalto Uffugo (CS) alla via Garibaldi, n. 16, quale persona offesa dal predetto reato, che in data 25.10.17 ha presentato al Giudice per le indagini preliminari in sede, richiesta di archiviazione, con avvertimento che nel termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Si notifici al più presto alla sopra indicata persona offesa a mezzo personale del Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Salerno, li' 7. 11. 2017.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)



110

**Carlo Mattia Medugno**

---

**Da:** Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mx1.giustizia.it>  
**Inviato:** martedì 7 novembre 2017 09:45  
**A:** carlomattia.medugno@giustizia.it  
**Oggetto:** Successful Mail Delivery Report  
**Allegati:** details.txt; Message Headers.txt

This is the mail system at host mx1.giustizia.it.

Your message was successfully delivered to the destination(s) listed below. If the message was delivered to mailbox you will receive no further notifications. Otherwise you may still receive notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<stcs426220@carabinieri.it>: delivery via mail.carabinieri.it[78.5.138.112]:25:  
250 2.0.0 OK F9/B5-03005-E72710A5

**Carlo Mattia Medugno**

---

**Da:** Staz Montalto Uffugo <stcs426220@carabinieri.it>  
**Inviato:** martedì 14 novembre 2017 20:02  
**A:** carlomattia.medugno@giustizia.it  
**Oggetto:** P.P. 1930/17 - notifica CARACCIOLO Pietro  
**Allegati:** Notifica CARACCIOLO.pdf



# Legione Carabinieri Calabria

- Stazione di Montalto Uffugo -

e-mail: [stes426220@carabinieri.it](mailto:stes426220@carabinieri.it) - tel. 0984/932891 - fax 0984/929825

Nr. 83/582-1/2017 di prot.

Montalto Uffugo (CS), li 14/11/2017

**OGGETTO:** Proc. Pen. nr. 1930/17 RGNR mod. 21 della Procura della Repubblica di Salerno.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

SALERNO

Debitamente notificato e consegnata copia nelle mani di **CARACCILO Pietro** nato a Cosenza il 22/06/1959, residente a Montalto Uffugo (CS) in via Garibaldi nr. 16, in allegato si trasmette l'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, emessa da codesta Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale di cui all'oggetto.

F. Brig. m/d



IL COMANDANTE

(Let. Pierluigi DANIELLI)

Originale stampato agli atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.leg. 39 del 2.02.1993, la firma del Responsabile è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del medesimo

CC TCS28180 0007984 14-11-2017



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale ordinario di Salerno

**AVVISO ALLA PERSONA OFFESA  
DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- art. 408, comma 2 c.p.p. e 126 D.Lv. 271/89 -

Il Pubblico Ministero, dott.ssa Valleverdina Cassaniello, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno;

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **PINTO Francesco Antonio**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 01.05.1949, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv.to Alessandra PINTO, del foro di Castrovillari, alla Contrada Ralla;

per il reato di cui all'art. 595 c.p.

Visto l'art. 408, co 2° c.p.p.

**AVVISA**

**CARACCILO Pietro**, nato a Cosenza il 22.06.1959, residente in Montalto Uffugo (CS) alla via Garibaldi, n. 16, quale persona offesa dal predetto reato, che in data 25.10.17 ha presentato al Giudice per le indagini preliminari in sede, richiesta di archiviazione, con avvertimento che nel termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Si notificchi al più presto alla sopra indicata persona offesa a mezzo personale del Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Salerno, li' 4. 11. 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott.ssa Valleverdina Cassaniello - Sost.)

LEGIONE CARABINIERI "CALABRIA  
STAZIONE DI MONTALTO UFFUGO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016 addì 14 del mese di NOVEMBRE  
alle ore 10.00 in MONTALTO UFFUGO  
il sottoscritto LEO DANIELI VERLUCI  
in servizio presso il suddetto Reparto, ho notificato il  
presente atto al sig. CRACCIOLLO PIETRO  
nato a COPALU il 22/09/56 res. MONTALTO  
UFFUGO in via CAMICIA nr. 6  
consegnandone copia nelle mani di CRACCIOLLO  
PIETRO  
iletto, confermato e sottoscritto.-

IL NOTIFICATO

IL NOTIFICATORE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PM Leonavillo

15/11/17

408

Il sottoscritto Avv. Pietro Caracciolo, nato a Cosenza il 22.06.1959, residente in Montalto Uffugo (CS) alla via Garibaldi n. 16, in relazione al procedimento penale n. 1930/2017 R.G.N.R., nomina quale proprio difensore di fiducia l'Avvocato Luigi Ripoli, del foro di Cosenza, con studio in Montalto Uffugo alla via A. Manzoni 72/A - palazzo Leoncavallo - conferendo altresì procura speciale per proporre impugnative, compresa l'opposizione a decreto penale di condanna, nonché eventuali scelte di procedimenti speciali (Giudizio Abbreviato, Patteggiamento).


Autorizzo il mio avvocato all'espletamento di qualsiasi attività difensiva.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e per l'effetto autorizzo il mio difensore al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli cosiddetti sensibili.

Con ossequi.


Montalto Uffugo, 14 Novembre 2017


Pietro Caracciolo



Il sottoscritto difensore, all'atto dell'autentica della firma apposta sulla presente procura dichiara, sin da ora, di rifiutare le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p.

v.p.a.

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA MONTALTO UFFUGO REG. PROC. PENALE
20 NOV 2017
Gra ..... 



DEC. AN. ROAO P. U. T.  
 FORO SAU  
 NETO ALL

Avv. Luigi Ripoli  
via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984. 938274 cell. 347. 7088169

P.M. 716  
CARACCIOLLO

Ill.mo G.I.P.  
presso il Tribunale di Salerno

V. al GIP x  
quanto di  
competenza  
La 5-12-2017  
V. Caracciolo

Oggetto: *proc. Pen. N. 1930/2017 R.G.N.R. mod 21*

### **Opposizione alla richiesta di archiviazione**

Quale difensore di fiducia dell'Avv. Pietro Caracciolo, (Sindaco pro tempore del Comune di Montalto Uffugo) persona offesa nell'ambito del procedimento penale epigrafato in oggetto, in relazione al quale è stata richiesta l'archiviazione, avanzo formale istanza di opposizione alla richiesta archiviativa, sussistendo ogni più ampio presupposto per l'inquadramento delle condotte enucleate in querela nella fattispecie di reato di cui all'art. 595 co. 3 del codice penale (se non addirittura in quella più grave di cui all'art. 368 c.p.).

Si rimane, a dir poco, perplessi di fronte alla motivazione approntata dall'Ufficio di Procura per traghettare nell'oblio la vicenda in esame che, invece, si qualifica come un vero e proprio eloquio offensivo e diffamatorio non confinato nella coscienza personale dell'odierno indagato, ma affidato ad uno dei più potenti ed efficaci mezzi di diffusione delle opinioni e delle idee: il web.

Nulla quaestio in merito alla natura non propriamente idilliaca dei rapporti tra il Pinto e l'odierno opponente, pur tuttavia appare giuridicamente inopportuno giustificare le propalazioni palesemente diffamatorie dell'indagato sottraendole, di tal guisa, all'alveo del

**TRIBUNALE DI SALERNO**  
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

È  
sta la richiesta con preside, data l'udienza  
20/3/18 ore 9,30  
ano, 22/12/2017

Il G.I.P.  
D.ssa Maria ~~...~~



177

Avv. Luigi Ripoli

*via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984.938274 cell. 347.7088169*

penalmente sanzionabile ed inquadrando, invece, nell'ambito di una "visione soggettiva elaborata in merito ad una vicenda personalmente vissuta e ritenuta ingiusta".

È di solare evidenza che, nella vicenda in esame, ci troviamo del tutto al di fuori da qualsivoglia stato di timore causato da una "macchinazione" (vera o presunta) ordita a danno del Pinto; gli scritti affidati al web ed altresì inoltrati all'Autorità Giudiziaria, invece, rappresentano gratuiti insulti personali, altamente lesivi dell'onore e del decoro, che non si inseriscono in nessun contesto di "scontro" dovuto alla gestione dei rispettivi uffici, ma si sostanziano nella esternazione di fatti non esistenti, avulsi dall'alveo della disputa tra le parti, che sconfinano nell'offesa e nella denigrazione del Caracciolo, tanto quanto persona che quanto avvocato e legale rappresentante del Comune di Montalto Uffugo. Tutti elementi, questi, gravemente diffamatori ed offensivi dell'onore e del decoro oltre che palesemente calunniatori in quanto lasciano trasparire un rapporto "stretto" tra il denunciante e persone che, a detta del Pinto, apparterrebbero alla criminalità organizzata, rapporto che non si è mai sostanziato se non nelle intenzioni del querelato.

Le espressioni che vengono utilizzate dal Pinto, anche a volerle ritenere dettate da un sentimento di tutela della propria attività quale Giudice di Pace, devono pur sempre rispettare i limiti che la legge impone a tutti i consociati e non possono in alcun modo tradursi in offese all'onore e travalicare quei medesimi limiti legislativi cui sopra ci si riferiva.

118

Avv. Luigi Ripoli

*via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984. 938274 cell. 347. 7088169*

Del resto, che l'intento dell'autore degli scritti contenuti nella memoria difensiva e pubblicati sul sito [www.avvocatopinto.it](http://www.avvocatopinto.it) fosse proprio quello di ledere l'onore ed il decoro dell'Avv. Pietro Caracciolo, è confermato dal medesimo indagato allorquando, in sede di interrogatorio ex art. 375 c.p.p., si "esibisce" in una serie elucubrazioni tendenti a rappresentare il Caracciolo quale persona "politicamente vicina" a tale "don" Gaspare al quale, addirittura, l'Avv. Pietro Caracciolo avrebbe chiesto il consenso a candidarsi quale sindaco della città di Montalto Uffugo e che (sempre il fantomatico "don" Gaspare) per favorire la candidatura dell'odierno opponente avrebbe indotto il suo amico Tony Nigro a fare un passo indietro nonostante le sue palesate intenzioni circa la suddetta candidatura.

3

Chi scrive ritiene di dover fermamente dissentire da quanto affermato dal rappresentante dell'Ufficio di Procura in ordine alla finalità di difesa personale perseguita dall'indagato: infatti, in prima istanza, nessun attacco o, ancor peggio, nessuna "condanna a morte" è stata mai perpetrata a danno del Pinto (e se questa fosse mai stata la convinzione del querelato è evidente frutto di mera fantasia non suffragata da riscontri concreti); in secondo luogo, proprio i contrasti nati tra il Primo Cittadino ed il Giudice di Pace denotano la vera e reale determinazione di Pinto Francesco Antonio, ossia la volontà di screditare il Sindaco Caracciolo con ogni più opportuno mezzo, non ultimo il web.

Chi ha timore fondato per la propria incolumità o, quantomeno, per la propria professionalità utilizza altri e ben diversi mezzi per la tutela

716

Avv. Luigi Ripoli

*via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984.938274 cell. 347.7088169*

personale; non affida ad un sito internet la diffusione di invettive di vario genere indirizzate proprio (guarda caso) alla persona con cui sono nati evidenti contrasti in merito alla gestione dei rispettivi uffici.

Il Pinto, con gli scritti di cui si discute, ha in animo proprio la diffamazione del Sindaco pro tempore, suo ex amico, "reo" di aver evidenziato le carenze organizzative dell'Ufficio del Giudice di Pace allocato presso il palazzo comunale e gestito, nella circostanza, proprio dall'odierno indagato.

L'aver paventato, anche in sede di interrogatorio, la "vicinanza politica" dell'Avv. Caracciolo con uno dei presunti esponenti di una fantomatica famiglia delinquenziale (di cui non si ha traccia alcuna nella biografia criminale della Calabria, men che meno in quella della città di Montalto Uffugo) rappresenta proprio la precisa volontà dell'ex Giudice di Pace di Montalto Uffugo di ledere l'onore ed il decoro dell'odierno opponente al cospetto dell'opinione pubblica; il tutto mediante l'utilizzo di uno strumento (quale il web) che ha vastissima diffusione e rapida propagazione su larga scala.

Appare non giuridicamente apprezzabile il tentativo del Magistrato requirente di far confluire l'intera condotta incriminata sotto le parvenze di una presunta e solo ipotetica difesa personale atteso che si palesa, in tutta la sua gravità, l'intento denigratorio (se non addirittura calunniatorio) del Pinto anche e soprattutto alla luce del fatto che nessun pericolo incombeva sulla persona del denunciato (neppure solo nella sua personale prospettiva). Per come detto (e per come ben evidenziato

Avv. Luigi Ripoli

via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984.938274 cell. 347.7088169

negli atti di indagine) non si riscontra la presenza di appartenenti alla famiglia Cuntrera - Caruana nel comune di Montalto, ne tantomeno si ha notizia che tale famiglia "operi" nel territorio calabrese; tra l'altro, in sede di interrogatorio reso in data 27 Maggio 2017 dinanzi al Compartimento Polizia delle Comunicazioni di Cosenza, l'odierno indagato non fa mai riferimento ad un, seppur presunto, pericolo per la propria incolumità personale, ma parla sempre di una "programmata eliminazione con lo strumento giudiziario" venendo, egli stesso, a rendere inattuale ed insussistente quello "stato di tensione e timore (o più correttamente terrore) che hanno condotto l'indagato ad agire, verosimilmente, in difesa della sua vita... (cit. testuale della richiesta di archiviazione)" che la Procura di Salerno ha inteso prendere quale paradigma giustificativo dell'operato del Pinto Francesco Antonio.

Ancora, priva di pregio giuridico appare l'affermazione secondo cui (per come testualmente scrive l'Ufficio di Procura) "il denunciante sarebbe indicato come persona informata dei fatti utili a provare l'innocenza dell'indagato e non, anche, come responsabile degli stessi". Innanzitutto l'odierno indagato non avrebbe avuto motivazione alcuna per indicare l'Avv. Caracciolo quale persona informata su fatti a suo discarico, atteso che nessuna accusa è stata mai mossa al Pinto su quelle circostanze rappresentate nello scritto incriminato e trasfuse nella memoria difensiva: l'ex Giudice di Pace di Montalto Uffugo, infatti, è stato deferito alla magistratura competente (e rinviato a giudizio, per come certificato dagli atti presenti nel fascicolo de quo) per un'ipotesi di abuso d'ufficio

## Avv. Luigi Ripoli

*via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984.938274 cell. 347.7088169*

nell'esercizio della sua funzione giudiziaria, ragion per cui non si comprende perché il Caracciolo avrebbe dovuto testimoniare in suo favore in merito a circostanze (relative a presunti rapporti con la famiglia Cuntrera - Caruana) non oggetto dei fatti per cui il Pinto è imputato presso il Tribunale di Salerno; inoltre, nel momento in cui sul web vengono avanzate precise asserzioni (tra l'altro destituite da ogni fondamento), senza che il contenuto delle medesime fosse in qualche modo legato alla vicenda processuale del Giudice Pinto ovvero ai contrasti scaturiti con il primo cittadino, è palese la volontà dell'odierno indagato di gettare fango e gratuito discredito sulla persona dell'Avv. Pietro Caracciolo. Nessun tentativo di difesa, pertanto, ha guidato la mano del Pinto nella redazione dello scritto, ma il vero e proprio intento di ledere il decoro e l'onore di uno stimato ed integerrimo professionista, sindaco pro tempore della comunità montaltese.

---

6

Quella che il rappresentante dell'Ufficio di Procura ritiene una interpretazione in "malafede", meramente presuntiva e, pertanto, da non privilegiare, è in realtà l'interpretazione corretta, quella che, cioè, lascia trasparire la reale volontà dell'indagato. Infatti, allorquando il Pinto scrive "Non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi a don Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage", "Non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera", "Non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo", "Non sono mai stato quell'avvocato che usufruiva della scorta presso l'Isola Margarita e Caraca (Venezuela), oltre ad affermare circostanze non vere e mai verificatesi

Avv. Luigi Ripoli

via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984.938274 cell. 347.7088169

altro non fa che attribuire tali circostanze ad una persona ben definita e ben determinata (l'Avv. Pietro Caracciolo) con il preciso intento di lederne il decoro. Nello scritto incriminato, infatti, l'odierno opponente viene rappresentato come colui il quale avrebbe chiesto "favori" a tale Gaspare Cuntera per la sua elezione, sarebbe il referente della famiglia Cuntera, ecc...; non si menziona l'Avv. Caracciolo quale persona informata su fatti a disciolti di Pinto Francesco, ma, nell'intento del querelato, è proprio l'Avv. Caracciolo (contrariamente a quanto sostenuto dalla pubblica accusa) il presunto responsabile dei fatti che l'ex Giudice di Pace di Montalto menziona nella sua pubblicazione.

L'intento perseguito, pertanto, non è la propria difesa, ma l'altrui accusa: accusa rivolta contro una persona ben determinata, ben individuabile e, anzi, ben individuata ossia l'Avv. Pietro Caracciolo, falsamente rappresentato quale colpevole (e non persona informata) di fatti ben determinati ed altamente lesivi della dignità personale, professionale e della carica amministrativa attualmente rivestita.

Tra l'altro, anche a voler far rientrare le espressioni, scritte e diffuse a mezzo web dall'odierno indagato, nell'alveo di un contrasto sorto con il primo cittadino della città di Montalto Uffugo, sua ex sede giudiziaria, il linguaggio utilizzato esula dai parametri esplicitati nella famosa "sentenza-decalogo" del 1984 della Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), ove si sottolinea che la continenza della forma espositiva esige che l'offesa arrecata non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passiva ma sia

123

Avv. Luigi Ripoli

via A. Manzoni 72/A - Palazzo Leoncavallo -  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
tel. & fax 0984.938274 cell. 347.7088169

“contenuta” nell’ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto; pertanto, il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica.

Chi scrive ritiene che le espressioni contenute nello scritto incriminato, siano ben lungi dall’integrare il requisito della continenza del linguaggio.

In ragione di quanto sin qui sostenuto si chiede all’Ill.mo G.I.P. adito di voler fissare l’apposita udienza di trattazione della presente opposizione all’esito della quale vorrà ordinare all’Ufficio di Procura di formulare l’imputazione a carico di Pinto Francesco Antonio.

Quale ulteriore elemento investigativo si chiede l’acquisizione di ogni più idonea documentazione attestante l’assenza di qualsivoglia collegamento o rapporto tra la riferita (dall’indagato) famiglia Cuntrera - Caruana e l’Avv. Pietro Caracciolo.

8

Con osservanza.

Montalto Uffugo - Salerno 03 Dicembre 2017

Avv. Luigi Ripoli

Delego al deposito del presente atto presso i competenti Uffici l’avv. p. dott. Giuseppe Ferraro del foro di Salerno.

Montalto Uffugo - Salerno 03 Dicembre 2017

DEC. Dok  
G. Ferraro  
P. I. VA 03069340788  
- 4 DIC 2017  
Avv. Luigi Ripoli  
luigiripoli@tiscali.it  
avv. luigiripoli@pec.it